

GEO Link

2 / 2011

LA RIVISTA DEL COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI VENEZIA



COLLEGIO GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

I servizi del Collegio

- Ricevimento presidente e segretario
tutti i mercoledì mattina dalle 10.00 alle 12.30
- Consulenza legale con l'avvocato del Collegio
il primo mercoledì di ogni mese dalle 10.00 alle 12.30
- Consulenza in materia di previdenza
(Cassa Geometri) con i delegati Cipag
l'ultimo mercoledì di ogni mese dalle 10.00 alle 12.30
- Consulenza Parcelle
l'ultimo mercoledì di ogni mese,
previo appuntamento telefonico

Tutti i servizi sono gratuiti,
previo appuntamento telefonico con la segreteria
tel. 041985313 - fax 041980941
e-mail: sede@collegio.geometri.ve.it.

Orario di apertura della segreteria
martedì-venerdì dalle 9.30 alle 12.30.

Consulenza competenze professionali previo appuntamento telefonico



CHARTA BUREAU
COMMUNICATION & STRATEGIES

COMMUNICATION
EDITING
ADVERTISING
DESIGN
PUBLIC RELATIONS
DEVELOPMENT



via Matteotti 9, 30031 Dolo (VE) - Italy
info@charta-bureau.it
www.charta-bureau.it

Sommario

professione		
“Limiti della professione definiti dalla legge”	pag.	4
urbanistica		
Venezia: quali idee per la metropoli del futuro?	pag.	8
catasto e topografia		
La georeferenziazione delle mappe catastali	pag.	9
catasto e topografia		
Fabbricati “fantasma”: nuovi accatastamenti	pag.	12
fisco		
Manovra di Ferragosto: professionisti interessati	pag.	16
attività del collegio		
Geometri uniti in Assemblea	pag.	19
attività del collegio		
Geometri “soddisfatti” del rapporto con il Collegio	pag.	20
formazione		
Formazione continua: accessibilità e crediti	pag.	23
CNG		
Notizie dal CNG: competenze e lavoro	pag.	24
professione e satira		
Teo Teodolite e l'euro batterio eschericchia coli del cetriolo	pag.	25
attività del collegio		
Nuove Commissioni per il Collegio	pag.	26
attività del collegio		
Variazioni Albo Geometri e Registro Praticanti	pag.	27



anno 6
numero 2 / 2011
pubblicazione periodica edita da
Collegio Geometri e Geometri laureati
della provincia di Venezia

direttore responsabile
Giambattista Marchetto

commissione stampa
Daniela Brazzolotto (presidente),
Michelangelo Brichese, Mario Bullo,
Alessandro Coletto, Sandro Lovato,
Francesco Melato, Carolina Orlandini,
Alberto Scardino, Giovanbattista Smania,

coordinamento editoriale
e progetto grafico

Charta Bureau
via Fondamenta, 2 - Dolo VE
tel. 0415128217 - fax 0415102766
www.charta-bureau.com
info@charta-bureau.com

stampa
EUROOFFSET s.a.s.
Via Rialto, 108
30030 Maerne di Martellago (VE)
Web site: www.eurooffset.com

registrazione:
tribunale di Venezia
n. 25 del 2 dicembre 2008

foto
archivio del Collegio Geometri
e Geometri laureati
della provincia di Venezia
foto di copertina
in copertina Villa Gradenigo a Oriago -
foto Francesco Melato



COLLEGIO GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Viale Ancona n. 43 int. 8-9 - 30172 Mestre - Venezia (VE)
tel. 041985313 - fax 041980941
www.collegio.geometri.ve.it - e-mail: sede@collegio.geometri.ve.it

“Limiti della professione definiti dalla legge”



di Massimiliano De Martin
presidente Collegio di Venezia

Il geometra (laureato e non) ha nelle proprie facoltà giuridiche e professionali anche quella di sottoscrivere progetti con distinte e separate responsabilità, riguardanti la progettazione architettonica e la progettazione strutturale. Inoltre non esiste alcuna norma che releghi a meri esecutori di istruzioni i geometri, né la prevalenza del tecnico laureato su quello diplomato quando questi operino congiuntamente nella medesima attività di progettazione.

Questo è chiaramente stabilito dalle norme di legge vigenti e da numerose sentenze pronunciate sia dalla Corte di Cassazione sia del Consiglio di Stato in materia di competenze professionali.

A tal proposito, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - Servizio Opere Pubbliche (n. 62914 del 17/12/1987) ha sancito che “le competenze professionali non possono essere definite dagli Ordini ma sono fissate da leggi dello Stato”. E il Consiglio di Stato ha confermato che “il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell’opera comunque realizzate”, ma non vieta né impedisce forme di cooperazione nell’ambito del lavoro progettuale”.

Al geometra viene inoltre conferito un ruolo di primo piano rispetto all’emergenza sismica: come tecnico rilevatore gli spetta la valutazione di agibilità degli edifici ordinari, in particolare con riferimento al comportamento delle strutture in muratura e in cemento armato. La valutazione di agibilità degli edifici avviene attraverso l’analisi, la diagnosi e il giudizio delle caratteristiche tipologiche in chiave di vulnerabilità sismica e del quadro di danno agli elementi strutturali e non.

Per riaffermare la posizione e le competenze della categoria, il CNG ha chiesto un intervento tecnico all’avvocato Maurizio Paniz. Pubblichiamo di seguito il parere del giurista, che interviene chiarificando il rapporto tra diverse professionalità in ambito tecnico.



di On. Maurizio Paniz
avvocato / Camera dei Deputati

PARERE DELL’AVVOCATO PANIZ RILASCIATO AL CONSIGLIO REGIONALE VENETO dei COLLEGI GEOMETRI

Intervengo in merito all’annosa problematica che investe l’enucleazione e la corretta interpretazione dell’ambito normativo che di-segna la competenza dei geometri e geometri laureati e, conseguentemente, la legittimità di taluni comportamenti assunti dalle Amministrazioni preposte alla ricezione ed approvazione dei progetti a firma dei citati professionisti, esprimendo al riguardo il mio

PARERE

La fluviale proliferazione giurisprudenziale degli ultimi anni in materia, lungi dal definire, una volta per tutte, con chiarezza, gli ambiti della competenza professionale dei geometri, in particolare nei rapporti con le concorrenti figure degli ingegneri e degli architetti, ha generato estremo disorientamento interpretativo, in larga misura riconducibile - a mio avviso - ad un progressivo abbandono del riferimento al dettato normativo fondamentale, troppo spesso messo all’angolo e dimenticato nello slancio dell’argomentazione giuridica.

Sulla scorta di siffatta constatazione, ritengo che una rinnovata analisi della problematica in oggetto, che aspiri all’individuazione dei capisaldi normativi che disciplinano il profilo in esame, non possa che ripartire dalla pura lettura



coordinata delle disposizioni, in omaggio al noto criterio ermeneutico di cui all'art. 12 co. 1 delle Disposizioni Preliminari al Codice Civile.

Nel ripercorrere l'evoluzione normativa prodottasi in materia, analizzerò partitamente le problematiche specificamente sottoposte alla mia attenzione, ovvero:

1. la ricostruzione dell'esatto perimetro della competenza dei geometri in materia di progettazione e realizzazione di costruzioni rurali e civili, con peculiare riguardo all'utilizzo del cemento armato, anche alla luce della recente pronuncia della Cassazione civile 7 settembre 2009 n. 19292, nonché i rapporti di collaborazione con i colleghi architetti ed ingegneri;
2. la valutazione dei profili di illegittimità del comportamento assunto dagli Uffici Tecnici preposti alla valutazione dei progetti firmati dai professionisti, ai fini della concessione dei necessari titoli abilitativi edilizi;
3. l'analisi delle conseguenze, anche in tema di responsabilità per danno d'immagine della categoria professionale, derivanti dall'opera di dequalificazione, a vario titolo posta in essere dai titolari di interessi contrastanti.

* * *

(l)

Ricostruzione del perimetro della competenza professionale dei geometri.

1.1. Sulla competenza all'uso del cemento armato. Nella laconicità del dettato, l'art. 16 del R.D. 11.2.1929 n. 274 indica testualmente tra le attività professionali di competenza del geometra:

"lett. l) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso di industrie agricole di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone :

lett. m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili".

Nell'operare una chiara distinzione tra le due tipologie di opere realizzabili – tra le altre – dai geometri, la disposizione in esame ha riguardo, espressamente, all'uso del cemento armato ed alle correlate limitazioni allo stesso, che vengono riferite *expressis verbis* alle sole opere catalogabili sub lett. l) del citato R.D.

In sostanza, fermo il criterio di delimitazione generale delle competenze dei geometri, dato dalla "modestia" dell'opera realizzata, - del quale si rinviene espresso riferimento testuale tanto sub lett. m), quanto sub lett. l) - quest'ultima previsione aggiunge un *quid pluris*, laddove stabilisce che l'uso del cemento armato per le costruzioni rurali e ad uso industria agricola vada limitato alle "piccole costruzioni ... che non richiedono particolari operazioni di calcolo ...".

La fedeltà al dettato letterale ed al "significato proprio delle parole secondo la connessione di esse" impone, quindi, un'ermeneutica rigida, che, senza stravolgere la sistematicità della norma, ne segua lo sviluppo all'interno della disposizione.

In questi termini, infatti, anche la laconicità del testo di cui alla lett. m) trova la propria logica, nella misura in cui l'assenza, in essa, di alcuna puntualizzazione in merito all'uso del materiale (in particolare, del cemento armato) da parte dei professionisti non può che tradursi in una implicita **ammissione all'impiego dello stesso, entro il limite generale dato dalla modestia della costruzione.**

Alla luce di quanto sopra, è palese come la preclusione generale all'uso del cemento armato da parte dei geometri, affermata

in passato da una corrente minoritaria della giurisprudenza e, recentemente, rievocata dalla tanto discussa pronuncia della Cassazione Civile n. 19292/2009, lungi dal rigore interpretativo suggerito dal tenore delle disposizioni, sia il frutto di un fraintendimento ermeneutico della ratio legis della norma, cui si pretende di attribuire un significato che va ben oltre quello letterale-sistematico, facendosi scudo di una velleitaria volontà del legislatore che, di contro, evoca, piuttosto, in-tenti di preservazione di interessi categoriali e lobbistici.

D'altro canto, se il legislatore avesse inteso estendere le limitazioni di cui alla citata lett. l) anche alle opere di cui alla successiva lett. m), ovvero alle costruzioni di civile abitazione, l'avrebbe precisato espressamente, avendo operato una distinzione inequivoca tra le costruzioni rurali e di edifici per uso di industrie agricole e costruzioni per civile abitazione. Distinzioni, questa, che mantiene un significato solo nella misura in cui non la si diluisca in un'ermeneutica combinata delle disposizioni in esame, che finirebbe per alterarne il senso, ponendosi *con-tra legem*.

Né valenza giustificativa dell'arbitraria interpretazione analogica operata dalla Cassazione potrebbe ascriversi alla circostanza di fatto per cui, se la limitazione all'uso del cemento armato è stata posta per le costruzioni rurali ed industriali agricole, a maggior ragione essa deve valere per le costruzioni civili.

Si tratta di mere petizioni di principio, che non trovano appiglio alcuno nel testo della disposizione e che vanno ben oltre l'intenzione del legislatore dallo stesso evincibile, posto che, a fronte della chiara volontà di quest'ultimo di dettare un regime della competenza dei geometri ben differenziato per le costruzioni rurali ed industriali agricole, da un canto (lett. m) e di civile abitazione, dall'altro (lett. l), non si comprende perché le citate disposizioni debbano poi essere artificialmente combinate, in sede interpretativa, al solo scopo di limitare ulteriormente ed arbitrariamente l'ambito delle competenze dei citati professionisti.

La correttezza dell'impostazione ermeneutica fedele alla lettera normativa, testé adottata, trova riscontro e conferma nell'analisi dia-cronica della normativa intervenuta in materia. Invero, la successiva L. 2 marzo 1949 n. 144, nel recare le tariffe professionali dei geometri, descrive, all'art. 57, le diverse categorie di opere per le quali i geometri hanno diritto di percepire i relativi onorari, senza escludere in alcun modo la realizzazione di costruzioni civili in cemento armato.

Né, in senso opposto, valenza dirimente può attribuirsi al dettato di cui all'art. 1 del R.D. 2229/1939 disciplinante l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio semplice o armato, laddove fa riferimento esclusivo alle figure professionali dell'ingegnere o dell'architetto.

Infatti, la novella normativa intervenuta in materia con la legge 5 novembre 1971 n. 1086 ha ridisciplinato la progettazione e direzione lavori delle opere in cemento armato, richiamando espressamente, accanto alla competenza degli ingegneri e degli architetti, anche quella dei geometri e dei periti edili, ciascuno nei limiti delle proprie competenze e, di conseguenza, abrogando implicitamente l'art. 1 del citato R.D. del 1929.

Lo sviluppo diacronico della citata normativa, nel confermare pienamente la competenza dei geometri alla progettazione e realizzazione di opere in cemento armato, entro il limite della "modestia" della costruzione (notoriamente interpretato dalla storica pronuncia della Corte Costituzionale n. 199/1993 quale criterio qualitativo e flessibile, in rapporto al caso concreto), consente anche di cogliere la ratio evolutiva ad esso sottesa: è chiaro, infatti, che la prudenza che nel 1939, agli albori dell'introduzione del cemento armato tra i materiali di costruzione, aveva indotto il legislatore a limitarne l'uso ai tec-

nici laureati, non ha più ragione di essere già negli anni '70 – ed a maggior ragione oggi – quando il cemento armato si è diffuso largamente tra i materiali costruttivi ed il progresso delle conoscenze tecniche dei geometri non giustifica più la preclusione all'uso da parte degli stessi.

Anche la contestualizzazione storico-sistematica della disciplina di cui all'art. 16 R.D. 11.2.1929 n. 274 conferma, pertanto, la competenza dei geometri all'uso del cemento armato, nei limiti tracciati dal criterio della "modestia" della costruzione: laddove si fosse voluto escludere con certezza siffatta tipologia di opere dalla sfera di intervento dei tecnici, il legislatore avrebbe di certo colto l'occasione offerta dalla successiva normativa in tema di utilizzo del cemento armato; invece, non solo non vi è traccia di siffatta esplicita esclusione, ma, anzi, la disposizione di cui all'art. 2 L. 1086/1971 testualmente dispone:

"1. La costruzione delle opere di cui all'articolo 1 deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze.

2. L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritto nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze. (...)"

Negli stessi termini si esprime l'art. 64 del T.U. Edilizia, che richiama la L. n. 1086 del 1971, art. 1, quarto comma; art. 2, primo e secondo comma; art. 3, primo e secondo comma:

"1. La realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità.

2. La costruzione delle opere di cui all'articolo 53, comma 1, deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.

3. L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali."

Invero, anche in questo caso il riferimento testuale al "tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali" rappresenta un chiaro riferimento tanto agli ingegneri ed architetti, la cui istituzione di autogoverno professionale è rappresentata dai rispettivi ordini, quanto ai geometri, per i quali invece le medesime funzioni sono svolte dai collegi.

L'offerta ricostruttiva ermeneutica, volutamente scevra da richiami giurisprudenziali e fondata sulla scarna disamina della lettera delle disposizioni, chiarisce come il dettato normativo, lungi dall'auto-rizzare interpretazioni – quale, tra le altre, quella recentemente fatta propria dalla sent. n. 19292/2009 della Cassazione – limitatrici della competenza dei geometri, tracci il perimetro della stessa sulla base del criterio flessibile della "modestia" della costruzione, senza alcuna preclusione esplicita all'uso di particolari materiali, compreso il cemento armato.

1.2. Sulla competenza dei geometri nell'espletamento di incarichi in zona sismica.

Le considerazioni sopra svolte valgono, *mutatis mutandis*, anche con riguardo all'ulteriore problematica relativa alla competenza dei geometri alla progettazione in zona sismica.

Invero, l'art. 17 co. 2 della L. 64 del 2.2.1974 richiamava quasi

testualmente il dettato dell'art. 2 L. 1086/1971, prescrivendo che: *"Alla domanda deve essere unito il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori."*

Analogamente l'art. 93 Co. 2 del D.p.r. 380/2001 stabilisce: *"Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori"*.

Anche in questa ipotesi, pertanto, si contempla il ruolo del geometra nella progettazione e realizzazione delle costruzioni con rinvio al riparto delle competenze di cui all'art. 16 R.D. 274/1929 e conseguente richiamo del criterio della "modestia" dell'opera sopra citato.

Alla luce di siffatti riscontri normativi, **non vi è pertanto spazio per argomentare una presunta quanto non dimostrata incompetenza dei geometri alla realizzazione di opere in zona sismica**, con la conseguenza che ogni limitazione arbitrariamente posta al riguardo si risolve in un'interpretazione *contra legem*, inammissibile.

1.3. Sui rapporti di collaborazione professionale tra geometri, architetti ed ingegneri

Quanto al problema della collaborazione tra geometri progettisti delle opere e ingegneri chiamati all'esecuzione dei calcoli strutturali, mi viene segnalata l'illegittima prassi comportamentale, assunta dai vertici degli Ordini degli Ingegneri, consistente nel diffidare i propri iscritti dal prestare la propria collaborazione professionale, mediante redazione dei calcoli strutturali, in ipotesi di progetti di costruzione di opere edilizie redatte dai geometri.

Si tratta di una condotta certamente censurabile, nella misura in cui è irrispettosa del dettato normativo e fondata su una capziosa interpretazione delle disposizioni di legge e di quanto affermato anche dalla tanto discussa pronuncia della Cassazione n. 19292/2009.

Invero, **la pronuncia, lungi dal negare l'ammissibilità di un rapporto di collaborazione tra i citati professionisti, afferma semplicemente il principio generale di insanabilità di un progetto redatto da un geometra al di fuori delle proprie competenze mediante intervento collaborativo dell'ingegnere in sede di redazione del progetto esecutivo; ciò in ragione del fatto che quest'ultimo non potrebbe fare, comunque, altro che conformarsi al progetto di massima redatto dal primo professionista.**

Nulla dice espressamente la sentenza sui rapporti di collaborazione tra tecnici laureati e diplomati, né esclude in alcun modo l'apporto collaborativo dei primi, in quegli ambiti dell'attività di progettazione sottratti alla competenza dei geometri e dai quali gli stessi si siano, pertanto, legittimamente astenuti.

Una differente e capziosa interpretazione – quale quella adottata dagli Ordini professionali – che pretenderebbe di dedurre un'assoluta preclusione alla collaborazione tra le citate categorie professionali si pone in contrasto con le previsioni di legge e si riduce ad un delirioso stravolgimento del testo della pronuncia, finalizzato esclusivamente ad ostacolare lo svolgimento dell'attività professionale dei geometri, in un'ottica faziosa e lobbistica.

Avverso siffatte condotte, certamente illegittime, sebbene, allo stato, non integranti espressamente gli estremi di alcuna fattispecie penale (e tali da non giustificare, a mio avviso, in attualità, una vera e propria denuncia-querela), si potrà certamente intervenire con un esposto agli organi giudiziari che solleciti l'eventuale avvio di indagini, laddove le competenti Autorità dovessero rinvenire idonei elementi a sostegno.

(II)

Valutazione dei profili di illegittimità del comportamento assunto dagli Uffici Tecnici, preposti alla valutazione dei progetti firmati dai geometri, ai fini della concessione dei necessari titoli abilitativi edilizi

Sulla scorta dell'ermeneutica normativa proposta – che, senza preclusioni aprioristiche quanto all'uso dei materiali o alla progettazione in zona sismica, riconduce la delimitazione della competenza dei geometri al criterio della modestia dell'opera – non si può ritenere non censurabile la condotta tenuta da taluni Uffici Tecnici Comunali, in sede di valutazione dei progetti redatti dai geometri ed allegati alle istanze per la concessione dei permessi a costruire, che, in vario modo, tende a mettere in dubbio la competenza dei citati professionisti, giungendo, in alcuni casi, addirittura, a negare il rilascio del titolo abilitativo. Mi viene riferita, infatti, l'adozione, da parte delle citate Amministrazioni, di una prassi che, dietro l'alibi delle conclusioni adottate dalla recente pronuncia 19292/2009 della Cassazione, tende in vario modo ad ostacolare arbitrariamente il lavoro dei geometri, ora rifiutando l'accettazione di pratiche edilizie con progetti a firma degli stessi; ora imponendo irrituali "visti di conformità" dei progetti stessi da parte dei Collegi di appartenenza, ora obbligando i tecnici ad astenersi dal sottoscrivere progetti per opere che comportano l'uso del cemento armato.

Al riguardo, ferma la responsabilità di tali Uffici, ex art. 1 L. 241/1990, per violazione del divieto di aggravamento del procedimento amministrativo, evidenti sono, altresì, le ricadute di siffatta prassi sull'immagine della categoria professionale, di cui l'Amministrazione e gli altri organi istituzionali – tra i quali anche gli Ordini professionali di Ingegneri ed Architetti, che hanno capziosamente alimentato la querelle – potranno essere chiamati a rispondere avanti alle competenti autorità giurisdizionali.

Invero, la ricostruzione legislativa del procedimento amministrativo quale strumento di verifica della congruità dell'agire dell'Amministrazione rispetto alle finalità pubblicistiche che ne costituiscono l'obiettivo ha indotto il legislatore a configurare lo stesso come una successione di moduli procedurali ben definiti, che circoscrivono ed incanalano l'azione amministrativa.

Conseguentemente, ogni appesantimento dell'iter procedimentale non previsto dalla legge è idoneo a generare una responsabilità dirigenziale, sotto il triplice aspetto penale, civile ed amministrativo.

In particolare, posto che né la legislazione urbanistico-edilizia, né alcuna altra disciplina normativa tra quelle sopra evocate, esclude testualmente la competenza dei geometri alla sottoscrizione di progetti relativi a costruzioni in cemento armato o in zona sismica, né pone a carico degli Uffici Tecnici siffatta verifica, l'arbitrario rifiuto del provvedimento abilitativo da parte di questi ultimi, motivato sull'incompetenza del professionista, è idoneo ad integrare gli estremi della fattispecie di cui all'art. 328 C.P.

Sul piano amministrativo, del resto, la giurisprudenza ha pacificamente ritenuto illegittimi i provvedimenti con i quali le Amministrazioni precedenti hanno imposto l'adozione di atti ultronei – nel caso in esame, si potrebbe pensare agli irrituali "visti di conformità" dei progetti imposti ai Collegi – che si siano risolti in un mero aggravio del procedimento.

In questo senso, infatti, si è di recente espresso, seppur con riguardo ad una controversia differente, ma giuridicamente accostabile alla presente, il Consiglio di Stato Sez. VI Sent., 28-03-2007, n. 1431 (*"E' illegittima la disposizione del regolamento comunale che impone l'attestazione di avvenuto collaudo degli impianti di telefonia mobile, quale condizione non prevista dall'art. 97 del codice delle comunicazioni elettroniche"*).

Mutatis mutandis, è da considerare analogamente illegittima – con tutte le conseguenze risarcitorie che ne discendono – la condotta degli Uffici Tecnici che ostacolano la presentazione di progetti a firma dei geometri, imponendo agli stessi adempimenti non previsti dalla legge e addirittura in contrasto con la ripartizione delle competenze di cui alla legge professionale e successive integrazioni.

A ciò potrà fare eco anche una responsabilità disciplinare dei Dirigenti che abbiano avallato l'adozione, da parte degli Uffici cui presiedono, di comportamenti esulanti dalle previsioni di legge e tali da cagionare danno tanto ai geometri – dei quali viene messa in discussione la professionalità e la capacità lavorativa – quanto dei privati che agli stessi si rivolgono per la redazione di progetti tecnici, quanto, in ultima analisi, all'interesse dell'intera collettività.

(III)

Analisi delle conseguenze in tema di responsabilità per danno d'immagine, derivanti dall'opera di dequalificazione della categoria professionale.

Rilevanti sono, altresì, le ricadute che la citata prassi amministrativa e la campagna giornalistica capziosamente condotta da taluni organi istituzionali portatori di interessi confliggenti sono idonee a determinare, sotto il profilo del danno all'immagine della categoria professionale dei geometri.

È chiaro, infatti, come i citati comportamenti ostruzionistici, in uno all'infuocato dibattito che, sugli organi di stampa, mira a dequalificare la categoria dei geometri ed a mutarne arbitrariamente la competenza professionale stia, di fatto, compromettendo l'immagine dei tecnici, conseguentemente, la capacità lavorativa degli stessi e la stima di cui hanno storicamente goduto sul mercato del lavoro.

Ciò configura, giuridicamente, una fattispecie di responsabilità ex art. 2059 C.C., sub specie di danno derivante dalla violazione e lesione di una posizione soggettiva protetta, di rango costituzionale, qual'è l'immagine, anche professionale, del lavoratore e della categoria cui appartiene; danni dei quali i detrattori potranno essere certamente chiamati a rispondere in sede giudiziale.

La giurisprudenza civile ha, infatti, ormai da tempo riconosciuto il profilo professionale come componente significativa dell'immagine dell'individuo, come persona fisica e della categoria di appartenenza, laddove, come nella specie, dotata di un'organizzazione istituzionale idonea a conferirle personalità giuridica.

Laddove, poi, come nella specie, la lesione all'immagine non ri-levi solo in sé, ma generi riflessi pregiudizievoli sulla capacità lavorativa del soggetto, dovrà tenersene conto, addizionalmente, in sede di quantificazione del danno.

D'altra parte, nell'ipotesi in cui la campagna denigratoria nei confronti della categoria dei geometri sia – come da Voi segnalato – confluita, addirittura, in espresse quanto dolose accuse di concorso nel reato di esercizio abusivo della professione, sussisterebbero tutti i presupposti per ritenere integrati, a carico dei citati accusatori, gli estremi della fattispecie di ingiuria ex art. 594 C.P. o di diffamazione ex art. 595 C.P. (nella sussistenza degli altri presupposti di legge pre-visti dalle richiamate norme).

Con l'auspicio di aver risposto esaurientemente alla Vs. richiesta, resto a Vs. disposizione per concertare l'avvio delle eventuali iniziative giudiziali prospettate che riterrete di adottare, nonché volentieri a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

Venezia: quali idee per la metropoli del futuro?



*Tavola rotonda sulle grandi infrastrutture promossa da
Fondazione Venezia 2000 - Fondazione Gianni Pellicani*

di Mario Bullo

La mobilità del futuro, i nuovi sistemi di trasporto pubblico su gomma e rotaia, i progetti per le grandi infrastrutture che imprimano una svolta nell'assetto viario del territorio. Venezia e la Terraferma affrontano la sfida per trasformarsi in quella Città Metropolitana diffusa a vocazione europea la cui prima pietra è stata posta con l'apertura del Passante di Mestre.

Sul tema "Venezia Metropoli: le reti per la mobilità", la Fondazione Venezia 2000-Fondazione Gianni Pellicani ha promosso una tavola rotonda.

"Il Veneto è già di per sé una grande Metropoli diffusa – ha spiegato Marino Folin presidente di Fondazione Venezia 2000 -. Nella regione ci sono aggregazioni fisiche tra territori provinciali che hanno delle forme di Overletting: riconoscerle è importante per creare, con opportune strategie politiche, delle sinergie che consentano al sistema urbano Metropolitano maggiore competitività". A tal proposito Fondazione Venezia 2000 ha commissionato a OCSE l'elaborazione del rapporto su "Venezia nella sua dimensione Metropolitana", che ha evidenziato gli ostacoli da superare per arrivare a progetti su vasta scala: la scarsa capacità di investire in ricerca e sviluppo, una situazione ambientale non ottimale, la difficoltà a mettere in relazione i sistemi dei Governi locali.

Nicola Pellicani, segretario della Fondazione Gianni Pellicani, ha invece evidenziato l'impegno nello studio dell'area urbana e delle città che vanno oltre Mestre e Venezia, per estendersi invece nelle province confinanti di Padova e Treviso. Un'area Metropolitana costituita da 500mila abitanti, 50mila imprese e due grandi Poli in fase di progetto che prevedono, sotto il profilo del traffico, Veneto City da una parte e il quadrante di Tessera dall'altra.

Carlo Carminucci di Isfor ha presentato poi alcuni dati relativi ai flussi di mobilità delle persone in Veneto, evidenziando una crescita negli spostamenti (10 milioni) e dei passeggeri (120 milioni); in aumento anche il tempo mobile: molte ore dedicate agli spostamenti significano uno stile di vita attivo (riflesso positivo). Gli spostamenti motorizzati, compresi i mezzi di trasporto pubblico a Venezia, sono il 13% del totale. Il trasporto su mezzi pubblici ha una grandissima incidenza su scala regionale (62,5%) contro il 40% della media nazionale.

Dalle statistiche degli ultimi tre anni emerge che le auto viaggiano sostanzialmente con il solo guidatore e con solo 1/3 di passeggeri, al di sotto, dunque, della media nazionale. La qualità del trasporto pubblico per i cittadini veneti è molto alta; non così, però, le reti. Per questo, occorre investire sulle linee ferroviarie,

sui nodi di interscambio, sui servizi di trasporto e sul materiale rotabile. L'assessore alle Infrastrutture della Regione Renato Chisso ha focalizzato l'attenzione sulle politiche a livello Veneto: "Siamo in continua evoluzione – ha dichiarato -. Sono attivi alcuni progetti inseriti nel Piano Regionale dei Trasporti, che si rivelerà molto utile: ad esempio la metropolitana di superficie, quasi ultimata, diventerà il punto di collegamento avanzato tra Venezia, Padova e Treviso, dando al Veneto quello status di grandissima area metropolitana che ha già in nuce.

Fondamentale sarà continuare a lavorare su un sistema di trasporto pubblico capillare, per il quale abbiamo già trovato una linea di accordo con Governo, Province e Comuni".

Ugo Bergamo, assessore alla Mobilità del Comune di Venezia, ha ricordato invece come già negli anni '90 sia stata persa una grande occasione per progettare la Città Metropolitana. "Al tempo – ha spiegato - vi erano già le condizioni ideali, soprattutto strategico-economiche e culturali, e un comune sentire che spingeva verso l'integrazione. Ma si è persa l'opportunità permettendo ai Comuni di proseguire nelle loro logiche di sviluppo senza pensare ad un grande progetto condiviso. Oggi siamo in presenza di condizioni politico-economiche del tutto diverse, ma sono sorte nuove volontà per ripensare un progetto di una grande area metropolitana diffusa. Ci sono ottime basi a livello di trasporto e infrastrutture su cui lavorare, per creare una realtà di interscambio su larga scala come quella esistente a Berlino. In questa direzione, il sistema metropolitano di superficie e la linea del tram di Venezia e di Padova sono il vero lasciapassare. Bisognerà poi lavorare sullo sviluppo dell'area portuale: a Marghera si sta realizzando l'uscita verso la Romea con due importanti interventi per il traffico pesante. Sfruttando queste opportunità riusciremo ad evitare di entrare e circolare in centro città con mezzi propri. Ora occorre una governance che possa concretizzare questa ampia progettualità, attraverso incentivazioni e un coordinamento efficace, al di là di ogni colore politico".

Anche l'assessore provinciale ai Trasporti Mario Dalla Tor, il presidente della Commissione Conciliare Politiche Territoriali di Padova Luigi Mariani e Marcello Panettoni di Actv Venezia sottoscrivono l'idea della Città Metropolitana chiedendo però chiarezza e definizione per l'impianto viario, al fine di agevolare i collegamenti dei servizi pubblici e rendere il trasporto pubblico e privato più funzionale e veloce.

La georeferenziazione delle mappe catastali



La disponibilità in formato raster rivoluziona il lavoro dei professionisti

di Gianni Rossi


Il 26 Maggio 2011 ho tenuto, per conto del Collegio dei Geometri di Venezia, un seminario sulla georeferenziazione delle mappe catastali.

Si è trattato di una mezza giornata nella quale ho cercato di illustrare le principali tecniche in materia, da adottare nelle varie situazioni che il geometra può trovarsi a dover affrontare. In quell'occasione, pur avendo riscontrato un significativo interesse da parte dei partecipanti, è evidente che l'aver dovuto condensare tanti concetti (e tanta operatività) in così poche ore, ha lasciato sicuramente una scia di dubbi e di cose non del tutto "digerite".

In attesa quindi di un possibile futuro corso di approfondimento, ho accettato molto volentieri la proposta di Geolink di scrivere, iniziando da questo numero, una serie di articoli con i quali poter suddividere, approfondendoli, i vari aspetti legati alla georeferenziazione delle mappe.

Bene, fatta questa premessa, passiamo alla materia concreta.

Così come in provincia di Venezia, anche in molte altre province le mappe catastali d'impianto sono oggi disponibili sotto forma di file raster (immagine). La scansione¹ delle mappe cartacee ha registrato una sensibile accelerazione dopo l'emanazione della Direttiva 27/05/2008 dell' Agenzia del Territorio - Direzione Centrale Cartografia



NOTA: Si ricorda, per quanti fossero interessati, che è possibile acquistare le mappe catastali d'impianto direttamente contattando la segreteria del Collegio. Il pacchetto comprende n.8 DVD/R formato JPG di tutti i Comuni della provincia di Venezia

Catasto - recante "*Disposizioni operative in materia di fornitura delle mappe catastali d'impianto per le attività di acquisizione in formato digitale*". Questo provvedimento, del quale parleremo in uno dei prossimi articoli, autorizza infatti le singole Agenzie Provinciali del Territorio ad effettuare la scansione indicandone i requisiti da rispettare. A seguito di ciò, infatti, numerosi Collegi dei Geometri si sono accollati i costi del processo e, su convenzione con la loro Agenzia provinciale hanno svolto il lavoro.

La disponibilità delle mappe d'impianto sotto forma di file raster si può considerare una vera e propria "rivoluzione" per i Tecnici che si occupano di lavori catastali o di riconfinazioni, per i quali è necessario reperire le coordinate di punti dalla mappa d'impianto. La disponibilità di questo supporto, infatti, non porta solo il vantaggio pratico di evitare i disagi della consultazione cartacea presso l'Agenzia ("quando" e "come" questa era concessa), ma dà la possibilità di adottare sofisticati algoritmi matematici (le georeferenziazioni, appunto) per ricavare le coordinate di mappa con una precisione che si può stimare fino a dieci volte maggiore a quella delle modalità manuali preesistenti.

Sì, perché il raster della mappa è un file, e come tale può essere opportunamente trattato da specifiche procedure informatiche. Prima però di descrivere queste nuove possibilità, è bene chiarire il significato di "georeferenziare", un verbo attualmente molto di moda, ma che molti interpretano piuttosto "liberamente". Come dicono le due parti della parola, "geo-referenziare" una mappa significa attribuirle un sistema di riferimento (referenziare) geometrico o, se si preferisce, geografico.

¹ Nel linguaggio parlato si sentono diversi altri termini per indicare il processo di ottenimento, tramite scanner, dei file immagine (raster) a partire dall'originale cartaceo, come ad esempio "scannerizzazione", "rasterizzazione", "digitalizzazione". Personalmente io preferisco il vocabolo "scansione" preso direttamente dall'Italiano. Anche perché, se si usa l'italianizzazione "scannerizzazione" e "scannerizzare", allora lo strumento dovrebbe diventare lo "scannerizzatore" al posto dell'originale "scanner", il che sembra effettivamente una forzatura priva di senso.

Ma perché bisogna georeferenziare le mappe raster?

Per prima cosa cerchiamo anche qui di definire i termini in gioco: cos'è un file raster? È il formato dei file di immagini e consiste nel concepire un'immagine come una maglia di puntini di dimensioni molto piccole (detti pixel) disposti per righe e colonne. Quando si parla di immagini raster, infatti, si usa precisare anche le dimensioni in pixel della stessa; ad esempio, dire che un'immagine è 1024 x 768 pixel significa che è composta da una maglia di 1024 colonne per 768 righe di pixel. In pratica, più sono elevate queste dimensioni, più alta è la risoluzione dell'immagine. Come vedremo più avanti, ognuno dei pixel ha un suo determinato colore e quindi l'insieme dei pixel colorati riproduce più o meno fedelmente l'immagine (dipende dalla risoluzione). Le fotografie sono il classico esempio di immagine raster. Esistono vari formati di file raster: BMP (bitmap), TIF, JPG, PNG, ecc. studiati per rispondere a diverse esigenze di definizione e di compressione².

Ma torniamo al quesito: *Perché bisogna georeferenziare le mappe raster?*

Cerchiamo di capirci, nelle mappe di impianto cartacee il sistema di riferimento è intrinseco ed è indicato direttamente dalle coordinate Est/Nord riportate sul foglio di mappa stesso in corrispondenza dei parametri³. Questo significa che i valori delle coordinate lette sul foglio dicono a quale distanza Est/Nord si trova l'origine del sistema cartesiano di riferimento della mappa (Cassini-Soldner, Samson-Flamsteed o Gauss-Boaga), mentre l'orientamento al Nord è dato proprio dai parametri verticali.

Cosa succede invece quando abbiamo a disposizione il file raster di un foglio di mappa non georeferenziato? Proviamo ad importarlo su un software Cad che supporta le immagini raster, come ad esempio AutoCAD⁴ o ZWCad⁵. La figura 1 qui sotto riproduce una mappa raster importata in quest'ultimo Cad.



Figura 1 – Che coordinate ha un foglio di mappa raster importato nel Cad?

Una volta caricato il raster con l'apposita opzione del Cad6, attiviamo il comando Cad per interrogare le coordinate di un punto e, utilizzando lo snap, selezioniamo il vertice in basso a sinistra dell'immagine come mostrato in figura 2:




Figura 2 – Interrogiamo le coordinate del vertice in basso a sinistra del foglio

Otterremo come risultato semplicemente zero per tutte e tre le coordinate X-Y-Z:




Figura 3 – La risposta del Cad è: X=0, Y=0, Z=0.

Questo significa che tutte le coordinate che andremo a leggere sui punti dell'immagine non avranno i loro effettivi valori di mappa, ma semplicemente quelli relativi a tale origine posta sul vertice in basso a sinistra del raster importato.

Non solo, se interroghiamo con il comando Distanza del Cad la larghezza del raster:



Figura 4 – Interrogiamo ora la larghezza del foglio

- 2 La compressione è utilizzata per rendere i file raster meno pesanti in applicazioni in cui le dimensioni del file possono far scendere significativamente l'elaborazione, come ad esempio le pagine web.
- 3 Ma vedremo in seguito che questo non accade sempre, ci sono anche intere Province con mappe prive di qualsiasi parametratura e indicazione di coordinate. In questi casi il processo di georeferenziazione diventa più complesso.
- 4 AutoCAD è un marchio dell'Autodesk.
- 5 ZWCad è un Cad pienamente AutoCAD compatibile distribuito in Italia da Tecnobit S.r.l. www.tecnobit.info.
- 6 Solitamente si trova nel menù Inserisci > Immagine raster, ma potrebbe variare da Cad a Cad.

Otteniamo nel nostro caso il valore 8768 che non può, evidentemente, corrispondere ai metri effettivi rappresentati nel foglio di mappa:



Figura 5 – ... otteniamo 8768, a cosa corrisponde questo valore : metri?

Infatti, nel nostro caso abbiamo un foglio delle dimensioni standard di cm 100 x 70, il che vuol dire che, essendo in scala 1 : 2000 ha una larghezza di 2000 mt e non certo di 8768.

Di questa difformità, ci rendiamo conto ancor di più interrogando la distanza tra due parametri di mappa adiacenti. Il valore reale di mappa (in scala 1 : 2000) dovrebbe dare 200 metri, mentre invece dal Cad leggiamo 788:




Figura 7 – La distanza tra due parametri consecutivi risulta di 788, non 200

Cosa significa tutto questo? Semplice, le dimensioni del raster non sono altro che i pixel dell'immagine e non i metri reali.

Tutto ciò porta ad una poco entusiasmante conclusione: avere a disposizione una mappa raster non georeferenziata non consente: né di prelevare le coordinate cartografiche dei punti, né di reperire misure in metri delle linee di mappa. È evidente che questi due limiti rendono di fatto inutilizzabile la mappa raster ai fini dei normali lavori di un geometra, come le riconfinazioni o i frazionamenti.

Da qui nasce l'esigenza di georeferenziare le mappe utilizzando le varie tecniche disponibili (e collaudate) a seconda, sia del tipo di mappa, sia dello scopo che ci si prefigge di ottenere. Di tutto questo ne parleremo nei successivi numeri della rivista.

Recensione

I SEGRETI DELL'EOLICO



Il libro, che si propone come un pratico vademecum, intende fornire una panoramica globale e allo stesso tempo esauriente degli aspetti tecnologici, progettuali ed economici dei sistemi di generazione di taglia mini e micro alimentati da fonte rinnovabile di tipo eolica, al fine di fornire gli strumenti per progettare e realizzare tali impianti, di facile portata economica e con un rapido raggiungimento del punto di pareggio dell'investimento. Vengono trattate tutte le tematiche e le parti di cui si compone l'impianto, dagli aerogeneratori all'impianto elettrico.

Inoltre, si offre un'analisi degli aspetti non tecnici relativi all'argomento, spaziando da quelli economici a quelli ambientali e normativi, con l'illustrazione di una serie di soluzioni realizzative, riportando anche i corretti riferimenti normativi.

Il volume si rivolge a specialisti e non, progettisti, energy manager, installatori, rivenditori, investitori, interessati a valutare correttamente il potenziale (anche etico) di tale investimento.

Il libro include la presentazione di Roberto Borgonovo e Tiziano Viganò, entrambi Periti Industriali, membri CEI ed esperti rispettivamente di tariffe energetiche e energie rinnovabili.

L'autore è Fabio Andreoli, Perito Industriale Elettrotecnico e Laurea in Ingegneria Industriale.

Membro delegato al Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) presso il SC 65 A – Misure e Controllo Processi Industriali – Sistemi.

Sposato, due figlie, da sempre lavora nel mondo dell'automazione industriale, è redattore per alcune riviste specialistiche, ha pubblicato numerosi articoli e studi riguardanti l'importanza della normazione, l'energia e la sicurezza degli impianti.

Fabbricati “fantasma”: nuovi accatastamenti



Chiarimenti su competenze e operatività dei geometri

*di Bruno Razza
Consigliere nazionale CNG*

Alla scadenza dei termini fissati dalla norma per gli accatastamenti dei fabbricati sconosciuti al Catasto (30 aprile 2011) si ritiene indispensabile fare il punto della situazione, fornendo i chiarimenti che per quanto di nostra competenza, possono contribuire a comprendere la strategia, l'operatività, le problematiche e soprattutto l'interesse complessivo della categoria nei confronti della materia di specie.

Vale la pena ricordare che la necessità di procedere con gli accatastamenti puntuali dell'edificato, ha origine dalla legge 47/85 (condono edilizio), dove per la prima volta in Italia, si fissava il principio della doverosa corrispondenza tra edificato, assentito ed accatastato (il triangolo).

Questo principio ha attivato una notevole mole di lavoro professionale per i Geometri, che come noto, sono i principali protagonisti degli atti geometrici e tecnici che vengono prodotti all'Agenzia del Territorio. Di ciò ha preso atto anche la Pubblica Amministrazione, tant'è che inevitabilmente, tutte le norme e le indicazioni catastali che si sono susseguite fino ad oggi, delegano assolutamente l'onere dell'aggiornamento catastale al cittadini proprietari, i quali debbono rivolgersi al tecnico abilitato, che nella fattispecie è indiscutibilmente il Geometra.

Nella necessità di accatastare tutto l'edificato, oltre alla significativa valenza di una corretta inventariazione degli immobili nelle consistenze, nei diritti e nelle geometrie, l'Amministrazione Catastale ha da sempre ritenuto di estrema importanza l'aspetto fiscale correlato alla propria banca dati, alla quale fa riferimento continuo l'erario.

Per questo, le norme relative agli accatastamenti fin dal 1985, hanno previsto scadenze, termini e sanzioni per coloro che non ottemperavano nei tempi concessi, elementi questi che succedendosi nel tempo, sono continuati fino ai giorni nostri.

La nostra categoria, si è sempre lamentata delle scadenze, rendendosi conto fin da subito dell'impossibilità di poter garantire ovunque l'intera corretta inventariazione dell'edificato entro termini prestabiliti, senza tener conto delle oggettive difficoltà di rilievo, di approccio ai problemi, delle contraddizioni catastali, delle nuove procedure e di ogni altro aspetto problematico condizionante il dinamico aggiornamento auspicato.

Per questo da anni abbiamo chiesto in ogni occasione, che le norme smettessero di fissare termini e scadenze per gli accatastamenti (avendo ormai verificato che non si possono



rispettare) ma che per contro, ci venisse concesso di determinare le rendite presunte degli immobili non accatastati per potervi applicare immediatamente la fiscalità dovuta, lasciandoci contemporaneamente il tempo tecnico necessario per maturare le esigenze dell'accatastamento puntuale, rispettoso del triangolo della corrispondenza nelle applicazioni catastali dovute ed anche, per poter valutare e risolvere convenientemente nelle more procedurali, gli eventuali casi di difformità.

In questa ultima occasione di legge (art. 19 decreto legge 78 del 31 marzo 2010, convertito con modificazioni dalla legge 122 del 30 luglio 2010), è stata prevista la possibilità di applicare ai fabbricati non accatastati la rendita presunta. Purtroppo, la norma di cui sopra non prevede puntualmente quanto da noi auspicato, in quanto concede questa possibilità e responsabilità all'Agenzia del Territorio, la quale a sua volta se lo ritiene utile ed indispensabile, può avvalersi della collaborazione delle categorie professionali dei tecnici abilitati ad eseguire le operazioni catastali.

Vista la norma, la nostra categoria si è immediatamente attivata per cercare di far in modo di essere protagonista dell'operazione rendita presunta, nell'interesse principale della committenza (che in ogni caso deve accatastare nel rispetto del triangolo della corrispondenza), contando sulla diretta conoscenza dei luoghi, delle persone e molto probabilmente anche degli immobili, in modo da poter attribuire una rendita presunta certamente più qualificata di quanto non possa essere quella attribuita dal personale dell'Agenzia.

In previsione di questa opportunità, è stato a suo tempo predisposto un piccolo vademecum, pubblicato anche in uno dei book distribuiti in occasione dell'Assemblea dei Presidenti, condiviso all'epoca dai vertici dell'Agenzia del Territorio, strumento utile come base operativa delle operazioni tecniche necessarie e dimostrante la prontezza e la competenza della categoria, nella specifica materia.

Dall'entrata in vigore della legge ad oggi, sono intervenute proroghe e slittamenti, che nel frattempo hanno convinto l'Agenzia ad orientarsi verso una rendita presunta massiva e generica, priva di qualunque riscontro puntuale, ma tesa a determinare unicamente una rendita piuttosto medio alta, in moda da stimolare comunque la necessità dell'accatastamento prodotto dalla parte.

Evidentemente, venendo meno i requisiti qualificanti tecnici dell'operazione così congegnata, sono venute meno anche le necessità dell'Ufficio e conseguentemente, la possibilità per noi di essere effettivamente protagonisti.

Prolungandosi i termini e quindi venendo meno l'urgenza del recupero fiscale correlato agli immobili da accatastare, l'Agenzia ha cercato di valutare al massimo delle proprie possibilità, l'opportunità di risolvere in completa autonomia il problema (anche per motivazioni interne per noi insindacabili), convincendosi soltanto all'ultimo, che questo non sarebbe stato possibile, vista la mole delle pratiche da assolvere e la carenza interna di personale qualificato.

Inoltre, la modalità operativa di calcolo si è talmente modificata e semplificata, per cui l'intervento tecnico del personale si riduce ad un semplice sopralluogo con alcune indicazioni di larga massima, senza necessità di alcun rilievo e di alcun calcolo, visto che la rendita sarà prodotta in via speditiva ed ordinaria attraverso le orto foto catastali ed un apposito software realizzato da Sogei per l'Agenzia.

A questo punto la discussione con i vertici dell'Agenzia (che comunque conta di portare in porto l'intera operazione limitando al massimo i costi della stessa) era sul quanto potesse valere l'intervento dei nostri iscritti per il sopralluogo, eventualmente da fare. Trattandosi nello specifico di cifre irrisorie, ma valutando per contro la straordinaria opportunità per i nostri colleghi di approcciarsi ad un lavoro prossimo, possibile e comunque obbligatorio, si è deciso di offrire la nostra collaborazione all'Agenzia del Territorio a titolo gratuito.

Questa disponibilità è stata molto gradita dall'Amministrazione Catastale, che ormai ci identifica come partners tecnici tra i più affidabili e credibili dell'intero mondo professionale orbitante in campo catastale e come noto, ci è valso anche l'apprezzamento diretto del Ministro dell'Economia, presente alla nostra ultima Assemblea dei Presidenti (Roma, 21/4/2011).

Ma questi riconoscimenti sono poca cosa rispetto ai vantaggi ed alle opportunità che si aprono per i nostri iscritti. Infatti, si

tratta di fare poco più di un sopralluogo esterno, senza alcun rilievo ed accesso interno ai fabbricati, in posti noti e probabilmente vicini alle realtà territoriali consuete per ognuno dei nostri colleghi disponibili, da identificare dai Collegi per vicinanza ai singoli comuni o ad aree ristrette.

Sopralluogo che può consentire agli occhi del potenziale cliente, una nuova visibilità professionale per l'intera categoria, da collegare al doveroso rispetto della norma che impone comunque gli accatastamenti, mettendo il proprietario dell'immobile nelle condizioni di doversi rivolgere ad un Geometra per l'espletamento di tutte le incombenze previste, sia edilizie, urbanistiche, catastali o altro.

Il protocollo sottoscritto dal CNGeGL con l'Agenzia del Territorio (vedi testo integrale sul sito www.cng.it o www.fondazionegeometri.it) apre una grande opportunità che altre categorie non hanno e che va nella direzione più utile e congeniale alle nostre caratteristiche di competenza e di presenza sul territorio. Quindi sta ora ai Collegi la voglia e la possibilità di saper sfruttare convenientemente questa opportunità in favore dei propri iscritti, per il lavoro di oggi, ma soprattutto per quello futuro.

Visto che gli immobili da verificare sono moltissimi, è ben facile intuire l'entità del lavoro che può ricadere sulla categoria, soprattutto in località più disagiate rispetto ad altre, dove le opportunità di lavoro di solito non sono per noi mai sufficienti e soddisfacenti.

Inoltre, la possibilità di conoscere gli immobili, le persone ed i luoghi, consente a coloro che vorranno partecipare a questa operazione, di acquisire credibilità ed esperienza professionale, anche con l'aiuto di eventuali praticanti e con il possibile conseguimento di adeguati crediti formativi, che il CNG eGL è pronto a determinare.

L'attuazione del protocollo d'intesa, prevede che una volta identificato con buona approssimazione il numero degli immobili da visionare, la Direzione dell'Agenzia comunichi al CNGeGL, le Province ed i Comuni interessati, con la relativa quantità di immobili. Questa comunicazione sarà opportunamente inoltrata ai Collegi interessati, che potranno così attivare le collaborazioni necessarie utilizzando i colleghi disponibili a copertura della loro specifiche zone di attività.

Certamente si tratterà per noi di intervenire soltanto laddove l'Agenzia del Territorio riterrà di non potercela fare con le sole proprie forze, quindi non in ogni Provincia, ma per ora, soltanto in quelle dove esistono il maggior numero di fabbricati non dichiarati. Questo però non pregiudica la possibilità di una nuova forma di collaborazione che può essere instaurata a livello locale (già da più parti auspicata da alcuni Presidenti di Collegio), contattando direttamente i dirigenti catastali di riferimento, nell'interesse reciproco della nostra categoria e dell'Agenzia.

L'unico aspetto ancora poco chiaro, è quello della pubblicazione della rendita presunta, che per norma avverrà presso gli Albi Comunali, dove naturalmente, molto pochi saranno coloro che vorranno e potranno trovare riscontro. Inoltre, in contemporanea con la pubblicazione verranno resi noti gli oneri dovuti.

Quindi laddove qualche Ufficio pretendesse questi ulteriori versamenti, la richiesta è del tutto irrealistica, perché tra l'altro, non è ancora stata definita la modalità per il loro pagamento

(versamento, bollettino, ecc.).

L'Agenzia del territorio cerca di interessare di ciò i Comuni, che probabilmente potranno fare un'azione di comunicazione nei confronti dei cittadini interessati alla vicenda.

Per confermare la credibilità e la responsabilità dell'intera nostra categoria rispetto al lavoro catastale, come già più volte indicato e sottolineato con ampie motivazioni, il CNGeGL ha deciso di non farsi direttamente parte attiva nel richiedere ulteriori proroghe dei termini di legge per gli accatastamenti.

Per altro è chiaro che ogni Collegio, nella propria autonomia e secondo le necessità e le problematiche locali contingenti, potrà se lo riterrà opportuno compiere tutte le azioni che ritiene utili all'attività dei propri iscritti, soprattutto rapportandosi convenientemente con gli Uffici Catastali Provinciali.

La Direzione dell'Agenzia del Territorio da parte sua, non ha chiesto al Governo alcuna proroga dei termini, attivando in questi giorni, tutte le modalità operative che consentiranno prima possibile l'attribuzione della rendita presunta ai fabbricati mai dichiarati in Catasto.

Resta inteso in ogni caso, con o senza rendita presunta, che gli accatastamenti di tutto l'edificato sono sempre da fare, nei termini di legge e nell'interesse della nostra categoria e dei nostri clienti.

Gli accatastamenti eseguiti oltre ai termini, dovranno scontare le sanzioni per il ritardo, previste originariamente dal R.D.L. n° 652 del 13.4.1939, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939 n° 1249 e successive modifiche ed integrazioni.

Ogni sanzione è riconducibile al momento in cui l'immobile è stato ultimato oppure (ad esempio per gli ex rurali) al momento in cui l'immobile è passato dalla categoria degli esenti a quella dei soggetti all'imposta.

In proposito la recente circolare n°4/2011 dell'Agenzia del Territorio, dà ampie assicurazioni e chiarimenti in merito all'applicabilità delle sanzioni maggiorate con l'art. 2 comma 12 del DL 14 marzo 2011 n° 23, stabilendo che le pesanti sanzioni di cui all'art. suddetto, si applicheranno soltanto per le violazioni commesse a partire dal 1° maggio 2011.

Quindi per le violazioni commesse anteriormente al 1° maggio 2011, verranno applicati gli importi delle sanzioni vigenti

fino al 30 aprile 2011, indipendentemente dalla data di accertamento della violazione.

Rimane la difficoltà di identificare per ogni caso specifico la sanzione prevista ed applicabile, poiché in ogni caso il proprietario può chiedere ed ottenere il ravvedimento operoso, che riduce sensibilmente le cifre previste.

Il riferimento fondamentale per determinare la sanzione è l'epoca dell'inadempienza ed il minimo della sanzione è di 258,00 € per tutto ciò che precede il 1° maggio 2011, oggi diventato € 1.032,00 (circolare 4/2011) per ciò che si è determinato dopo il 1° maggio 2011.

Qualora la sanzione irrogata venga pagata entro 60 giorni, si ha diritto alla riduzione ad 1/3.

Facendo riferimento al ravvedimento operoso invece, le cifre da pagare sono diversificate in base all'epoca dell'inadempienza e dell'effettivo pagamento della sanzione. Per cui possiamo avere per ogni unità immobiliare un minimo di € 21,50 (1/12 della vecchia sanzione minima saldata entro 90 giorni per un'inadempienza datata ante 01/02/2011).

Per un'inadempienza post 01/02/2011, pagata entro 90 giorni, € 25,80 (pari ad 1/10 della vecchia sanzione minima).

Per un'inadempienza post 01/05/2011, pagata entro 90 giorni, € 103,20 (pari ad 1/10 della sanzione nuova).

Per un'inadempienza ante 01/02/2011, pagata oltre i 90 giorni ma entro 1 anno, € 25,80 (pari a 1/10 della vecchia sanzione minima).

Per un'inadempienza post 01/02/2011, pagata oltre 90 giorni ma entro l'anno, € 32,25 (pari a 1/8 della vecchia sanzione minima).

Per un'inadempienza post 01/05/2011, pagata dopo 90 giorni ma entro un anno, € 129,00 (pari a 1/8 della nuova sanzione minima).

Infine vale la pena ricordare che per i fabbricati ultimati o inadempienti da oltre cinque anni, non è dovuta alcuna sanzione, poiché la stessa diventa decaduta per prescrizione, con eventuale ricorso del cittadino.

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 19 aprile scorso, ha determinato anche gli oneri a carico della parte inadempiente, la quale non avendo ottemperato all'obbligo di accatastare il proprio fabbricato sconosciuto al Catasto entro la scadenza, obbliga l'Agenzia a determinare per esso la rendita presunta, in attesa dell'accatastamento spontaneo od in surroga.



Si ricorderà il provvedimento che riguardava il famoso "art. 336" e cioè quello con cui il Comune verificava l'incoerenza dell'accatastamento ed avvisava il proprietario affinché provvedesse, assegnandogli 90 giorni di tempo. Trascorsi infruttuosamente i 90 giorni, all'accatastamento prescritto provvedeva d'Ufficio l'Agenzia del Territorio, attribuendo oneri e spese a carico del proprietario inadempiente. In questa procedura, l'istruzione della pratica da parte dell'Agenzia, prevedeva l'esborso obbligatorio di € 150, che dovevano e devono comunque essere versati all'Agenzia, anche se poi l'accatastamento lo esegue il tecnico di fiducia del proprietario.

Oggi alla stessa stregua, l'istruzione della pratica da parte dell'Agenzia del Territorio per attribuire la rendita presunta, prevede un onere di € 130,00 a carico del proprietario (dovuto in ogni caso), a cui andranno sommati gli altri oneri tabellari previsti dal provvedimento del Direttore, qualora l'intervento tecnico venisse eseguito dall'Agenzia.

È evidente che qualora la rendita presunta venisse determinata non dall'Agenzia, ma con l'intervento del nostro collega appositamente incaricato gratuitamente, il proprietario dell'immobile non dovrebbe pagare nulla oltre ai dovuti €130,00. Quindi il proprietario interessato, avrebbe anche un beneficio indiretto, che non possiamo sottovalutare, qualora il sopralluogo per la determinazione della rendita presunta, venisse eseguito dai nostri colleghi anziché dai funzionari dell'Agenzia.

Per quanto riguarda la fiscalità correlata agli accatastamenti, la rendita presunta o l'accatastamento effettivo "... *producono effetti fiscali fin dalla loro iscrizione in Catasto, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, salvo prova contraria volta a dimostrare in sede di autotutela, una diversa decorrenza ...*" (art. 5 bis legge n. 10 dd. 26.02.2011).

Molto spesso si è manifestata inoltre la difficoltà (da parte dei colleghi) ad assumere gli incarichi per gli accatastamenti dei fabbricati non assentiti, completamente o parzialmente abusivi, per i quali si prospettano grosse problematiche a livello comunale.

Per la difficoltà o spesso per l'impossibilità di poter agevolmente addivenire ad una sanatoria edilizia, molti tecnici temono che l'accatastamento, possa tramutarsi in una denuncia del professionista nei confronti del proprio cliente, in danno del proprio lavoro e del futuro dell'attività professionale.

Va detto che il mero intervento tecnico per l'aggiornamento catastale, nulla incide sulle conoscenze e sulle certezze comunali, già sufficientemente ed ampiamente documentate ed informate in merito a tutto l'edificato esistente sul territorio, sia per la diffusa disponibilità di immagini e cartografie aereofotogrammetriche ufficiali, sia per i collegamenti telematici ed informatici (previsti da apposite norme) già attivi ovunque tra gli Enti Pubblici, che per l'evidente sviluppo tecnologico odierno delle applicazioni familiari e quotidiane di ogni cittadino, in grado di rivelare qualunque particolare dell'edificato.

Quindi se i Comuni volessero perseguire gli immobili non assentiti o difformi dall'assentito, potrebbero già farlo in qualunque momento, avendo a disposizione ogni strumento necessario ed anche ogni elemento probante utile alla identifi-

cazione delle palesi anomalie edilizie/urbanistiche.

Nella obbligarietà (per ogni fabbricato) di ottenere ovunque il risultato della corrispondenza, diventerebbe certamente più conveniente per il fabbricato abusivo, poter soddisfare due condizioni (edificato ed accatastato) sulle tre previste, attivando per altro una importante fiscalità, anche in assenza dei provvedimenti autorizzativi comunali.

In questa fattispecie, si ritiene non sia molto probabile che i Comuni possano e vogliano assumersi l'onere generalizzato delle ordinanze di demolizione; piuttosto appare più logico immaginare che debbano ricercare una soluzione urbanistica che consenta la legittimazione dell'edificato abusivo.

Peraltro, qualora i nostri colleghi ed i nostri clienti non vogliono procedere con gli accatastamenti temendo l'irreparabile sanzione comunale, l'Agenzia del Territorio è già autorizzata per legge a subentrare in surroga nei confronti degli inadempienti, presentando d'Ufficio l'accatastamento stesso.

A quel punto, dopo la rendita presunta, il proprietario si troverebbe comunque tutto l'immobile accatastato, al di là di ogni e qualunque considerazione di carattere autorizzativa comunale, gravato per di più da tutti gli oneri previsti.

Per cui è evidente che l'intervento del Geometra libero professionista, a qualunque livello e per qualunque necessità del committente, sia assolutamente preferibile.

Pertanto, la volontà della nostra categoria di collaborare con l'Agenzia del Territorio per tutto quanto qui trattato, è da ritenere di sicuro interesse per la committenza e di straordinaria utilità per i Geometri, anche nell'assunzione di nuove responsabilità, le quali non possono far altro che qualificare la nostra professionalità.

Sembra perciò assolutamente fuori luogo la definizione di "tecnico delatore" che qualcuno ironicamente intende affibbiarci per la nostra manifesta volontà di collaborazione con l'Agenzia. Probabilmente detta definizione è indice di una cultura o di una antica prassi professionale dell'accomodamento e delle scorciatoie, purtroppo ancora presente nelle nostre consuetudini e che va assolutamente rimossa per poter avviare definitivamente una seria crescita interna ed una indiscussa credibilità esterna del ruolo del Geometra Italiano.

Al termine di questa lunga memoria, vale la pena ricordare che in ogni caso le scadenze non fanno terminare la nostra attività, in quanto tutti gli accatastamenti sono sempre da eseguire obbligatoriamente. Oggi le scadenze riguardano i fabbricati sconosciuti al Catasto, ma il monitoraggio previsto dalla legge, prevede che prossimamente l'Agenzia si occupi anche dei centri abitati, dove fino ad oggi non è ancora intervenuta e dove è lecito attendersi una quantità di immobili da variare ben superiore a quella fin qui identificata.

Per cui risulta fin troppo evidente il nostro interesse nei confronti di questa materia e di conseguenza, va ribadita la nostra necessità di superare con passione e lungimiranza i vecchi pregiudizi e le antiche maniere di approcciarsi nei confronti del Catasto, al fine di mantenere e potenziare tutte le opportunità di lavoro in questo settore, soprattutto pensando alle generazioni future della nostra categoria.

Manovra di Ferragosto: professionisti interessati

Un vademecum sulle evoluzioni portate ai regimi fiscali e alla prassi operativa di gestione per i Geometri

a cura di "Studio Favaretto"

Si forniscono alcuni spunti sui principali contenuti fiscali della manovra e su talune problematiche di tipo amministrativo.

Addizionale Regionale e Addizionale Comunale IRPEF

Viene prevista l'anticipazione al **2012** della possibilità per le **Regioni** di aumentare l'aliquota base dell'**addizionale regionale** IRPEF, che potrà arrivare all'**1,4%** nel 2012-2013, al **2%** nel 2014 e al **3%** nel 2015. Prima della modifica il D.l.vo 68/2011 prevedeva detta facoltà dall'anno 2013. Viene anche prevista l'anticipazione al **2012** della facoltà dei **Comuni** di aumentare l'aliquota dell'**addizionale comunale** IRPEF fino allo **0,8%** con semplice delibera del consiglio comunale. Art. 1 co. 10-11 ce - "Italia Oggi" 26.08.11 p. 31 ce 06.09.11 p. 7 ce - "Il Sole 24 Ore" 21.09.11 p. 31

Imposta provinciale di trascrizione

L'IPPT si applica alle trascrizioni al PRA di atti relativi a trasferimento di veicoli. Fino ad oggi erano previsti due regimi tariffari: 1) Per gli atti soggetti a IVA si pagava un importo fisso di € 150,81 con possibilità di aumenti fino al 30% da parte delle singole Province. 2) Per gli atti non soggetti a IVA l'importo fisso valeva per i veicoli fino a 53 KW, mentre per gli altri la tariffa è proporzionale alla potenza (3,5119 euro a KW, con aumenti provinciali fino al 30%). A decorrere dal **17.09.2011**, la tariffa sarà applicata in modo proporzionale anche per gli atti soggetti a IVA, che quindi manterranno l'importo fisso solo per i veicoli di potenza fino a 53 KW. Art. 1 co. 12

Premi anti-evasione ai Comuni

Al fine di incentivare la partecipazione alla lotta all'evasione fiscale, per gli anni **2012-2013-2014** ai Comuni verrà riconosciuto un premio pari al **100% del riscosso** in base alla segnalazione qualificata dell'ente all'Agenzia delle Entrate. Per avere diritto all'incremento del premio i Comuni dovranno istituire i **Consigli tributari** (organo ad hoc) entro il 31.12.2011. Art. 1 co. 12-bis/ter/quater ce - "Il Sole 24 Ore" 03.09.11 p. 17

Contributo di solidarietà sopra ai 300.000 Euro

Per gli anni 2011-2012-2013 sul **reddito complessivo** di cui all'art. 8 del testo unico imposte sui redditi (D.p.r. 917/1986), si applica un **contributo di solidarietà** del **3%** sulla parte di reddito che supera **Euro 300.000,00**. Il contributo di solidarietà è **onere deducibile** dal reddito complessivo. Per i **dipendenti statali** e i **pensionati** che percepiscono redditi annui superiori a 90.000,00 € il contributo è pari al 5% della quota eccedente i 90.000,00 € e al 10% della quota che eccede i 150.000,00 €: rimangono quindi valide le previsioni del D.L. 78/2010 e del D.L. 98/2011. Art. 2 co. 1-2 ce - "Il Sole 24 Ore" 07.09.11 p. 7 ce - "Italia Oggi" 07.09.11 p. 5

Aumento aliquota IVA dal 20 al 21%

Per le operazioni effettuate a partire dal **17.09.2011**, l'aliquota IVA ordinaria aumenta dal 20 al **21%**.

Le aliquote del 4 e 10% non subiscono variazioni. Diventa determinante stabilire il **momento di effettuazione** dell'operazione, che è disciplinato dall'**art. 6** del D.p.r. 633/1972. Tralasciando i casi particolari, che possono essere approfonditi consultando le fonti indicate in calce al presente lavoro, si possono evidenziare le ipotesi più comuni, che interessano tutti i soggetti IVA:

1) **Cessioni di beni mobili:** il momento di effettuazione dell'ope-

razione ai fini IVA si ha con la **consegna** o **spedizione** dei beni, che normalmente risulta dal "—DDT". In questo caso, se la merce è consegnata prima del 17 settembre 2011, l'aliquota è del 20% anche se la fattura è emessa nei giorni successivi. Se la consegna avviene dopo l'aliquota è del 21%.

2) **Cessioni di immobili:** l'operazione è effettuata al momento del **rogito notarile**. Eventuali fatture di acconto emesse prima del 17.09.2011 conservano l'aliquota del 20%, mentre l'eventuale saldo al rogito successivo alla predetta data avrà aliquota 21%.

3) **Prestazioni di servizi:** l'operazione si considera effettuata ai fini IVA al momento del **pagamento del corrispettivo**. Se per viene emessa la **fattura prima del pagamento**, il momento rilevante è quello di **emissione della fattura**. Quindi le fatture emesse prima del 17.09.2011 hanno aliquota 20% e quelle emesse dopo hanno aliquota 21%. I professionisti che hanno emesso "preavvisi di parcella" con aliquota 20% avranno interesse a incrementarli per la differenza IVA, perché al momento dell'incasso la **fattura avrà aliquota 21%**.

Per tutti i casi, se si emette la fattura prima del momento impositivo, si applica l'aliquota IVA vigente al momento di emissione della fattura. In caso di emissione di note di accredito dopo il 17.09.2011 ai sensi dell'articolo 26 del D.p.r. 633/1972, l'aliquota IVA applicata sarà la stessa della fattura che si va a stornare, quindi per almeno 1 anno si potranno vedere **note di accredito al 20%**. Va segnalata anche la modifica dell'**art. 27** D.p.r. 633/1972, che prima prevedeva due metodi alternativi per lo scorporo dell'IVA dai **corrispettivi dei commercianti al minuto**: ora si ammette solo il **metodo —matematico—** che prevede lo scorporo dividendo i corrispettivi per 104 o 110 o 121 a seconda dell'aliquota IVA e moltiplicando il quoziente per 100. Art. 2 co. 2bis-ter-quater ce - "Il Sole 24 Ore" 09.09.11 p. 21- 10.09.11 p. 15 -12.09.11 p. 6 ce 17.09.11 p. 10

Riduzione a 2.500 Euro della soglia di utilizzo del denaro contante

La soglia di utilizzo del denaro contante, dei libretti al portatore e degli assegni trasferibili, scende da **€ 5.000** ad Euro 2.500 con effetto dal **13.08.2011**. Per i libretti al portatore il termine entro il quale ridurre il saldo sotto la soglia dei 2.500 Euro è fissato al **30.09.2011**. Il trasferimento di denaro contante o di assegni trasferibili per importo **pari o superiore ad € 2.500** è punito con una sanzione che **va dall'1 al 40%** della somma trasferita, con un **minimo di 3.000 €**. Se gli importi trasferiti superano € 50.000, la sanzione minima è di 15.000 Euro. Il trasferimento di contanti è punito anche se avviene con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono **artificialmente frazionati**. Non si applicano sanzioni alle violazioni eventualmente commesse nel periodo tra il **13.08.2011** e il **31.08.2011**. La Circolare del "—MEF—" Prot. 281178/Agosto 2010 emessa in occasione del D.L. 78/2010 ha chiarito che la sanzione può essere definita con l'istituto dell'oblazione, versando un importo pari al **2%** della somma illegalmente trasferita. In questo caso l'importo della sanzione può anche essere inferiore a 3.000 Euro. I **pagamenti a rate** di fatture di importo superiore alla soglia sono ammessi se il contratto prevede il pagamento rateale secondo corrette prassi commerciali: non deve quindi trattarsi di frazionamento artificioso, e comunque è molto opportuno che le

condizioni di pagamento siano riportate sulla fattura. In questo caso basta che l'importo della rata non sia pari o superiore a 2.500,00 €. Art. 2 co. 4-4bis ce - "Il Sole 24 Ore" 22.08.11 p. 4-28.08.11 p. 11 ce - "Italia Oggi" 24.08.11 p. 28

Sanzione accessoria per omessa fattura agli iscritti ad Albi professionali

Per i professionisti iscritti ad Albi od Ordini professionali, viene prevista una sanzione accessoria di sospensione dall'iscrizione all'Albo professionale in caso di **mancata emissione della fattura**. La sanzione accessoria si applica se nel corso di un **quinquennio** il professionista commette **4 distinte violazioni** in giorni diversi. La sospensione va da **3 giorni ad un mese**, e in caso di recidiva da 15 giorni a 6 mesi. Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. In caso di associazione professionale, la sanzione si applica a tutti gli associati. Art. 2 co. 5

Recupero imposte sui condoni della Legge 289/2002

Ci sono contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla Legge 289/2002 pagando solo la **prima rata** e omettendo le successive. Viene prevista un'attività di ricognizione delle posizioni aperte entro 30 giorni dal 17.09.2011. Nei successivi 30 giorni le società del gruppo **Equitalia** avvieranno tutte le **azioni coattive** necessarie al recupero delle somme entro il **31.12.2011**. Se le somme non vengono versate entro il 31.12.2011, si applica una **sanzione pari al 50%** di quanto dovuto e la posizione del contribuente **per tutti i periodi d'imposta successivi** a quelli condonati saranno **sottoposti a verifica** da parte dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza entro il **31.12.2012**, anche se l'identificativo fiscale è cambiato. Infine, per i soggetti che si sono **avvalsi del condono** di cui alla Legge 289/2002, i termini pendenti al 31.12.2011 **per l'accertamento ai fini IVA** sono **prorogati di un anno**: questo significa anche che chi ha aderito al condono per l'IVA (dichiarato non valido dalla **Corte di Giustizia Europea**) sarà quasi certamente accertato per l'anno 2002 in presenza di superamento delle **soglie penali**. Art. 2 co. 5bis/ter ce - "Italia Oggi" 25.08.11 p. 24-06.09.11 p. 10 ce - "Il Sole 24 Ore" 04.09.11 p. 5 ce 09.09.11 p. 16

Rendite finanziarie tassate al 20% dal 01.01.2012

Le ritenute e imposte sostitutive sugli interessi e i proventi di cui all'articolo 44 del D.p.r. 917/86 (**redditi di capitale**) e sui **redditi diversi** di cui alle lettere da c)bis a c)quinquies dell'art. 67 D.p.r. 917/86 sono uniformate al 20%. Limitandosi alle casistiche più comuni, questo significa che dal 01.01.2012 le ritenute sui **dividendi** da partecipazione **non qualificata** salgono dal **12,5 al 20%**, e lo stesso vale per le cedole sui titoli obbligazionari in generale. Per i **titoli di Stato** ed equiparati l'aliquota rimane al 12,5%. Per le ritenute sugli interessi di **depositi e conti correnti** l'aliquota si riduce **dal 27% al 20%**. Per le **plusvalenze** derivanti da cessione di partecipazioni non qualificate effettuate dal 01.01.2012 l'imposta sostitutiva passa dal **12,5% al 20%**. Ricordiamo che le **partecipazioni non qualificate** sono quelle per le quali si ha una percentuale di diritto di voto in assemblea fino al 2% (azioni quotate) o fino al 20% (azioni non quotate e quote di Srl). Per le partecipazioni qualificate le modalità di tassazione non cambiano. La nuova aliquota si applica ai **proventi esigibili** e alle **plusvalenze realizzate** dal **01.01.2012**. Per i **dividendi** e i proventi equiparati la nuova aliquota si applica a quelli **percepiti dal 01.01.2012**. Per le **obbligazioni** la nuova aliquota si applica agli **interessi maturati** dal 01.01.2012. Art. 2 co. 8/12 ce - "Italia Oggi" 05.09.11 p. 6/7 ce "Il Sole 24 Ore" 15.09.11 p. 14

Riallineamento valore strumenti finanziari

Viene consentita una sorta di affiancamento sulle **plusvalenze** finanziarie di cui all'art. 67 co. 1 lett. c)bis-c)quinquies del D.p.r. 917/1986. Si tratta di una rivalutazione che si **affianca** alla possibilità "gi" prevista dal D.L. 70/2011 (imposta al 2% sul valore di perizia della partecipazione). In pratica si paga un'imposta sostitutiva del **12,5%** sulle **plusvalenze latenti al 31.12.2011**. Per i contribuenti in **regime dichiarativo** l'opzione si fa in sede di dichiarazione annuale per tutti i titoli detenuti. Per i contribuenti in regime di **risparmio amministrato** l'opzione si fa per tutti i titoli detenuti nel rapporto di custodia entro il **31.03.2012**. Art. 2 co. 29-30 ce Il Sole 24 Ore 22.08.11 p. 5 ce 29.08.11 p. 3 ce - "Italia Oggi" 13.09.11 p. 24

Modifica in tema di detrazione edilizia "36%"

In riferimento alla detrazione IRPEF "36" sugli interventi di recupero edilizio, fino ad oggi in caso di vendita dell'immobile sul quale il proprietario aveva compiuto gli interventi di recupero la detrazione fiscale si trasferiva all'acquirente dell'immobile. Ora si interviene a stabilire che "le detrazioni possono essere utilizzate **dal venditore** oppure essere trasferite **all'acquirente** persona fisica". Art. 2 co. 12bis/ter ce - "Italia Oggi" 10.09.11 p. 32 ce - "Il Sole 24 Ore" 11.09.11 p. 9

Studi di settore

Viene introdotta una ulteriore modifica in tema di studi di settore, con un'aggiunta sulla Legge 146/1998. Il comma 4-bis prevedeva che verso i soggetti **congrui e coerenti** (anche per adeguamento) agli studi di settore non sono possibili gli **accertamenti analitico-induttivi** (basati su presunzioni semplici) fino al limite del **40% dei ricavi dichiarati** e nell'ulteriore limite massimo di **€ 50.000**. La modifica in esame prevede che la regola descritta valga **all'ulteriore condizione** che il soggetto sia congruo anche nel **periodo d'imposta precedente**. Non è invece richiesta la **coerenza** nel periodo precedente. Art. 2 co. 35 ce - "Il Sole 24 Ore" 23.08.11 p. 19 ce - "Italia Oggi" 14.09.11 p. 31 ce 15.09.11 p.13

Processo tributario: nota di iscrizione a ruolo

In tema di contenzioso tributario si prevede che all'atto della costituzione in giudizio presso la Commissione tributaria provinciale e/o regionale il ricorrente deve depositare la —nota di iscrizione a ruolo— che contiene l'indicazione delle parti, del difensore, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia, e della data di notificazione del ricorso. La nota è scaricabile dal sito del Ministero delle Finanze e si usa per le costituzioni in giudizio effettuate a partire dal 17.09.2011. In tema di contributo unificato, viene stabilito che dal 17.09.2011 le cause di valore indeterminabile pagano il contributo nella misura di €120,00. Viene altresì stabilito che n caso di omessa indicazione del valore della controversia il contributo si applica nella misura massima di € 1.500. Art. 3 co. 35-quarter ce - "Il Sole 24 Ore" 17.09.11 p. 31 ce - "Italia Oggi" 20.09.11 p. 32 ce 22.09.11 p. 26

Money transfer

Viene introdotta un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso istituti bancari e money transfer. L'imposta si applica a partire dal 17.09.2011 ed è pari al 2% dell'importo trasferito con un minimo di 3 €. Sono esenti dal prelievo i soggetti dotati di matricola INPS e codice fiscale, nonché i trasferimenti fatti da cittadini dell'Unione Europea o verso Paesi dell'Unione Europea. Art. 2 co. 35-octies - "Il Sole 24 Ore" 04.09.11 p. 5

Aumento base imponibile IRES per le cooperative

Per la generalità delle cooperative la quota di utili di bilancio da assoggettare a IRES sale dal 30% al 40% (Art. 1 co. 460 Legge 311/2004). Per le cooperative di consumo la quota di utili da assoggettare a IRES sale dal 55% al 65%. Le cooperative agricole non sono colpite. Un'altra modifica riguarda l'art. 6 del D.L. 63/2002 prevedendo che l'utile destinato a riserva minima obbligatoria, prima totalmente esente, ora è tassato su una quota di 1/10 (in pratica il 3% dell'utile di bilancio è assoggettato a IRES). Questa modifica colpisce anche le cooperative agricole e le cooperative sociali. Art. 2 co. 36bis/quarter ce - "Italia Oggi" 02.09.11 p. 12 ce 06.09.11 p. 11 ce - "Il Sole 24 Ore" 13.09.11 p. 15

Aumento aliquota IRES sulle Società di comodo

L'aliquota IRES di cui all'art. 75 del D.p.r. 917/1986 aumenta dal 27,5% al 38% (+10,5%) per le società non operative di cui all'art. 30 della Legge 724/1994. In caso di consolidato fiscale, la maggiorazione è pagata separatamente dalla società di comodo e non dal gruppo. La novità opera dal periodo d'imposta 2012, con effetto anche sugli account dell'anno stesso. Art. 2 co. 36-quinquies/novies ce - "Il Sole 24 Ore" 02.09.11 p. 10 ce 26.09.11 p. 3 ce - "Italia Oggi" 02.09.11 p. 6 ce 15.09.11 p. 11

Società in perdita fiscale per tre anni

Le società che chiudono in perdita fiscale per 3 esercizi consecutivi si considerano non operative a partire dal quarto periodo d'imposta e sono assoggettate alla normativa sulle società di comodo. La norma si applica anche in caso di 2 esercizi in perdita fiscale, se nel terzo esercizio il reddito è stato inferiore al reddito minimo determinato in base alla normativa sulle società di comodo. La normativa è disapplicata in presenza delle cause di esclusione valide in tema di società non operative o in caso di accoglimento dell'istanza di interpello. La

novità si applica dal periodo d'imposta 2012, con effetto sul calcolo degli acconti. Art. 2 co. 36 decies/duodecies *ce* —Il Sole 24 Ore" 01.09.11 p. 8 *ce* —Italia Oggi" 07.09.11 p. 30

Tassazione beni della società in uso ai soci

Qualora la società conceda in uso ai soci i propri beni ad un corrispettivo inferiore a quello di mercato si ha una duplice conseguenza: 1) La differenza tra canone di mercato e corrispettivo effettivo è tassata in capo al socio come reddito diverso (nuova lett. h) ter art. 67 D.p.r. 917/86). 2) I costi relativi ai beni concessi in uso ai soci ad un valore inferiore a quello di mercato sono indeducibili per la società. Art. 2 co. 36 terdecies/quindiesdecies *ce* —Italia Oggi" 02.09.11 p. 9 *ce* —Il Sole 24 Ore" 14.09.11 p. 19

Comunicazione dei beni dati in uso ai soci

Nelle ipotesi descritte nel precedente paragrafo la societ^e, il socio o il familiare dell'imprenditore che beneficia dei beni aziendali sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beni. Sarà emanato un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate per stabilire modalità e termini della comunicazione. È prevista una sanzione del 30% sulla differenza tra valore di mercato e corrispettivo in caso di omessa comunicazione. L'Agenzia delle Entrate procederà poi a controllare la posizione delle persone fisiche che hanno goduto dei beni aziendali a prezzo di favore ai fini dell'eventuale accertamento sintetico. Ai fini dell'accertamento sintetico si tiene conto anche dei finanziamenti e dei versamenti in conto capitale fatti alla società. Le disposizioni in esame si applicano dal 2012, con effetto sul calcolo degli acconti. Art. 2 co. 36-sexiesdecies/duodecies *ce* —Il Sole 24 Ore" 04.09.11 p. 7

Utilizzo dati anagrafe rapporti finanziari

In deroga all'art. 7 co. 11 del D.p.r. 605/1973, l'Agenzia delle entrate potrà accedere alla banca dati dell'anagrafe tributaria relativa a depositi e conti correnti intrattenuti dai contribuenti con banche e altri intermediari finanziari, allo scopo di redigere specifiche liste selettive di soggetti da sottoporre a controllo. Art. 2 co. 36-undecies *ce* - "Italia Oggi" 06.09.11 p. 11 *ce* - "Il Sole 24 Ore" 06.09.11 p. 17-07.09.11 p. 13 *ce* 12.09.11 p. 5

Corrispettivi degli stabilimenti balneari

Cessa l'esonerazione da certificazione dei corrispettivi per gli stabilimenti balneari, prevista dal D.p.r. 696/1996. Ora gli stabilimenti balneari sono tenuti ad emettere lo scontrino o la ricevuta fiscale. Art. 2 co. 36-vicies —Il Sole 24 Ore" 02.09.11 p. 8

Modifiche in tema di reati fiscali

Viene modificato il D.L.vo 74/2000, abbassando le soglie al di sopra delle quali oltre alla sanzione amministrativa si è soggetti anche a sanzione penale. Le norme penali si applicano per le imposte sui redditi e l'IVA. Di seguito si elencano le fattispecie di reato con la relativa modifica. Le modifiche valgono per i reati commessi dal 17.09.2011.

- 1) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false (Art. 2): Fino ad ora la pena generale della reclusione da 1 anno e 6 mesi a sei anni era ridotta alla pena da 6 mesi a due anni se gli elementi passivi fittizi erano inferiori ad € 154.937,07. Ora viene eliminata l'attenuante.
- 2) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3): La reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni si applica se vengono superate congiuntamente due soglie: a) singola imposta evasa superiore ad € 77.468,53. b) Elementi passivi fittizi dichiarati superiori al 5% di quelli dichiarati e ad € 1.549.370,70. La modifica consiste nell'abbassamento dei due valori rispettivamente ad € 30.000,00 ed € 1.000.000,00.
- 3) Dichiarazione infedele (Art. 4): La reclusione va da 1 a 3 anni quando, congiuntamente, vengono superate due soglie: a) Singola imposta evasa superiore ad € 103.291,38. b) Elementi attivi sottratti a imposizione superiori al 10% di quelli dichiarati e comunque ad € 2.065.827,60. Ora le soglie diventano rispettivamente € 50.000,00 ed € 2.000.000,00.
- 4) Dichiarazione omessa (Art. 5): La reclusione va da 1 a 3 anni se la singola imposta evasa è superiore ad € 77.468,53. Ora la soglia scende ad € 30.000,00.
- 5) Emissione di fatture per operazioni inesistenti (Art. 8): Deve essere provato che il fine è consentire a terzi di evadere le imposte. Fino ad ora la pena generale della reclusione da 1 anno e 6 mesi a sei

anni era ridotta alla pena da 6 mesi a due anni se i documenti fittizi emessi erano inferiori ad € 154.937,07. Ora viene eliminata l'attenuante.

Va precisato che i reati di cui ai punti 1-2-3 si perfezionano al momento di invio telematico della dichiarazione. Pertanto, con riferimento al periodo d'imposta 2010, valgono le vecchie soglie per le dichiarazioni trasmesse entro il 16.09.2011 e valgono le nuove soglie per quelle trasmesse dopo.

Viene poi previsto che per i reati fiscali (Articoli da 2 a 10 del D.l.vo 74/2000) non viene concessa la sospensione condizionale della pena se si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) Imposta evasa superiore al 30% del volume d'affari.
- B) Imposta evasa superiore ad € 3 milioni.

Con modifica all'art. 13 del D.l.vo 74/2000 si prevede che in caso di pagamento del debito tributario le pene sono diminuite fino ad un terzo (prima era fino alla metà).

Si prevede infine che i termini di prescrizione per i delitti degli articoli da 1 a 10 del D.l.vo 74/2000 sono elevati di un terzo. Art. 2 co. 36-vicies semel *ce* —Il Sole 24 Ore" 02.09.11 p. 8 *ce* 07.09.11 p. 10 *ce* —Italia Oggi" 05.09.11 p. 5-07.09.11 p. 31

Riduzione sanzioni amministrative del 50% a particolari condizioni

Per gli esercenti imprese arti e professioni con ricavi e compensi non superiori ad € 5 milioni le sanzioni amministrative in caso di dichiarazione infedele (art. 1-5-6 D.l.vo 471/1997) sono ridotte alla metà se: 1) Per tutte le operazioni attive e passive relative all'attività vengono usati esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal contante. 2) Nelle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA vengono indicati gli estremi dei conti correnti e degli altri rapporti intrattenuti con gli operatori finanziari nel corso del periodo d'imposta. La mancanza di un minimo di franchigia sulla condizione di cui al punto 1) rende di fatto inapplicabile la norma. Art. 2 co. 36 vicies ter *ce* —Italia Oggi" 17.09.11 p. 28

Depositi fiscali IVA

Viene apportata una nuova modifica alla disciplina dei depositi fiscali IVA, con modifica del comma 6 dell'art. 50-bis del D.L. 331/1993. Per limitare le frodi consistenti nel mancato versamento dell'IVA sui beni in regime di sospensione d'imposta, si stabilisce che l'estrazione dei beni da un deposito IVA possa essere fatta solo da imprese che possiedono determinati requisiti di affidabilità. I requisiti sono i seguenti:

- 1) Iscrizione da almeno un anno alla Camera di Commercio.
- 2) Dimostrazione di effettiva operatività.
- 3) Regolarità nei versamenti IVA. Sarà un apposito regolamento a precisare nel dettaglio la novità.

Art. 2 co. 36 -vicies quater *ce* - "Italia Oggi" 26.09.11 p. 24

Reintroduzione e proroga del - "SISTRI"

La versione iniziale del D.L. 138/11 aveva disposto l'abrogazione integrale del SISTRI, ovvero del sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti industriali. La legge di conversione lo reintroduce prevedendo la partenza del sistema dal 09.02.2012. Art. 6 co. 2-3 *ce* - "Italia Oggi" 06.09.11 p. 13- 26.09.11 p. 19 *ce* - "Il Sole 24 Ore" 20.09.11 p. 33

Aumento ed estensione della - "Robin Tax"

L'addizionale IRES per le società produttrici di energia viene estesa alle società di trasporto di energia e gas, di biomasse, eolico e fotovoltaico. Per il triennio 2011-2012-2013 l'aliquota dell'addizionale aumenta dal 6,5 al 10,5%, il che significa che per questi soggetti l'IRES sale al 38%. La norma non influisce sugli acconti dovuti per l'anno 2011. La soglia di ricavi per l'applicazione dell'addizionale scende da 25 milioni a 10 milioni, ma viene introdotta un'ulteriore condizione, ovvero che il reddito imponibile superi 1 milione di €. Art. 7 co. 1-2-3-4

Fonti e approfondimenti:

- "Il Sole 24 Ore" 16.09.2011-17.09.2011-18.09.2011. Insetti con il Testo della legge commentato.
- "Il Sole 24 Ore" Insetti del 19.09.2011 (Cosa cambia per l'IVA) - 20.09.2011 (Controlli bancari e società di comodo) - 21.09.2011 (La nuova mappa dei reati tributari) - 22.09.2011 (Prelievo di solidarietà e stretta sulle Coop) - 23.09.2011 (Rendite finanziarie: il nuovo prelievo) - 24.09.2011 (Liberalizzazioni e semplificazioni) - 26.09.2011 (Le novità sulla giustizia).
- Guida Italia Oggi: "La Manovra di Fine estate" - Con il testo della legge commentato.

Geometri uniti in Assemblea



Obiettivi raggiunti: attuazione della conciliazione e avvio della Fondazione per la valorizzazione della professione

di Daniela Brazzolotto

Il nuovo direttivo in carica per il quadriennio 2011-2014 ha convocato, presso la sede del Collegio il 20 aprile scorso, tutti i colleghi in occasione dell'assemblea annuale degli iscritti, circostanza questa per conoscere il nuovo Segretario Pietro Lotto ed il Tesoriere Michele Cazzaro.

Come di consueto in apertura è stato dedicato un momento a ricordo dei colleghi deceduti nel corso del 2010: Culos Orlando Marcello, Faggian Sergio e Pavan Aurelio.

Non di soli numeri è fatto il bilancio preventivo che riparte nel 2011 da un avanzo di amministrazione di oltre 12 mila euro, ma anche di obiettivi da raggiungere o comunque da mettere in pista. Importanti e di sicuro impegno sono i 3 obiettivi principali che il direttivo si è dato e che saranno avviati nel corso del 2011: in particolare l'attivazione del Collegio quale organismo di Conciliazione che è fonte ed opportunità di lavoro per gli iscritti; l'avvio della verifica costi-benefici per la costituzione di una Fondazione del Collegio che sia in grado di gestire l'erogazione di tutta l'attività di formazione professionale al fine di valorizzare la professione del geometra così come è configurata nel nostro Ordinamento professionale. L'ultimo obiettivo, ma non per importanza, è la rivisitazione della rivista GEOlink nella quale si è deciso di investire maggiori risorse che possano trasformare questo mezzo comunicativo in uno strumento di produttivo collegamento tra il geometra ed il proprio Collegio d'appartenenza. La rivista dovrà svilupparsi sempre più anche nel concetto di "link", un link bidirezionale che possa, oltre ad informare, essere un catalizzatore di esperienze maturate dai colleghi da condividere.

Il preventivo 2011, che vede una contrazione delle entrate a carico degli iscritti per effetto delle minori iscrizioni all'albo, prevede una attività formativa professionale che rispetto al precedente esercizio sarà aumentata di oltre il 50% segnale che la formazione



Il Consiglio direttivo

è l'obiettivo fondamentale per gli iscritti al nostro Collegio. Durante l'assemblea oltre all'approvazione del rendiconto generale per l'anno 2010 e del bilancio preventivo anno 2011, è stato nominato il nuovo revisore dei conti il dott. Luca Corrà per il triennio 2011-2013

L'assemblea è stata poi occasione per consegnare il timbro a dei nuovi colleghi professionisti: Buoso Cristian, Campaner Christian, Davanzo Silvia, Frattolin Francesco, Malanotte Stefano, Salamon Alessandro e Trevisan Elisa.

L'assemblea si è conclusa con un encomio ai colleghi della Protezione Civile che hanno prestato il loro intervento a seguito del sisma in Abruzzo del 6 aprile 2010: Barbato Gianni, Fardin Claudia, Favaro Otello, Leonardi Ermanno e Miorin Antonio Francesco. A loro sono stati consegnati degli attestati condivisi con il Consiglio Nazionale Geometri a celebrazione dell'attività svolta.

PROGRAMMAZIONE EVENTI II SEMESTRE 2011

	TITOLO EVENTO	TIPO EVENTO	DATA	LUOGO	ORE	CFP
1	Mediatore Civile Professionista - I edizione	Corso	05/09/11 - 03/10/11	Collegio	54	25 + 4
2	La Diga del Vajont	Visita guidata	16-09-11	Longarone	10	no
3	General and Business English	Corso	21/09/11 - 21/12/11	Collegio	24	12
4	L'evoluzione della professione del geometra - assistenza fiscale ai privati e alle imprese	Seminario	23-09-11	Centro Cardinal Urbani - Zelarino - VE Sala Auditorium	4	4
5	Orientamento scolastico - Corso C9: una scelta di carattere	Convegno	28-10-11	Hotel NH Laguna Palace	4	no
6	Mediatore Civile Professionista - II edizione	Corso	24/10/11 - 21/11/11	Collegio	54	25 + 4
7	Linee vita	Seminario	novembre	Centro Cardinal Urbani - Zelarino - VE Sala Auditorium	4	4
8	Metodologia estimativa	Corso	novembre	Collegio	24	24 + 4
9	Piano Casa	Seminario	dicembre	Collegio	4	4

Geometri “soddisfatti” del rapporto con il Collegio

Sintesi dell'elaborazione dei questionari di customer satisfaction degli iscritti

di Gianna Nardo
RSGQ Collegio dei Geometri di Venezia


Il Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Venezia ha promosso anche per il 2011 il consueto questionario di customer satisfaction rivolto agli iscritti. Tra gli esiti più interessanti del sondaggio, si registrano il grande apprezzamento per il livello dei corsi di formazione proposti dal Collegio (molto soddisfatto il 62,24% del campione) e per i servizi offerti dallo stesso. Da sottolineare, poi, l'elevata preferenza per l'uso delle circolari telematiche e l'apprezzamento per la rivista del Collegio. Per il 42,86% del campione intervistato vanno invece migliorate le tematiche e la frequenza degli incontri periodici promossi dal Consiglio Direttivo.

✓ La maggioranza degli iscritti che hanno risposto ai questionari, hanno in media 40-49 anni, con un'anzianità professionale compresa tra gli 11 e i 20 anni. Lavorano prevalentemente nelle zone di Riviera Miranese, S.Donà –Portogruaro e Mestre.

✓ Gli iscritti apprezzano molto, come mezzo di comunicazione del Collegio, le **circolari telematiche** (61,68% molto e 30,93% moltissimo), le e-mail ed il sito internet. Abbastanza gradita anche la PEC (molto 42,86%, moltissimo 18,3%, poco 30,61%, per niente 7,14%).



La sostituzione delle comunicazioni cartacee avente valore legale (es.raccomandate a.r.) con l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata è **stata molto gradita dagli iscritti.**



✓ Alla domanda se ritengono utili i periodici incontri che il Consiglio Direttivo fa con i propri iscritti durante le riunioni zonali, il 42,86% degli intervistati **si ritengono poco soddisfatti** e vorrebbero maggiori incontri durante l'anno (contro un 35,71% che si ritiene invece molto soddisfatto); gli **argomenti trattati non soddisfano molto gli intervistati** (il 50% è

poco soddisfatto ed il 14,29% per niente soddisfatto contro un 26,53% che è molto soddisfatto).


- ✓ La rivista del Collegio è molto apprezzata sia per la gradevolezza della grafica che per la chiarezza di forma e di linguaggio; un po' meno l'originalità degli argomenti trattati. **Da migliorare senz'altro la puntualità e la consegna (47,96% poco e 23,47% per niente soddisfatto contro un 23,47% che è molto soddisfatto).**
- ✓ Apprezzati molto sono anche i servizi offerti dal Collegio, (il ricevimento settimanale del Presidente e del Segretario, il ricevimento mensile dei delegati cipag e la consulenza mensile del legale del Collegio) **anche se questi vengono utilizzati poco** (il 31,63% lo utilizza meno di 2 volte l'anno e il 37,76% non lo utilizza mai contro un 18,37% che li utilizza tra le 2 e le 5 volte l'anno).

- ✓ Nell' ultima domanda si è voluto approfondire l'argomento " formazione" spostando l'attenzione dai corsi erogati ai crediti formativi professionali.

Ne è emerso che **la maggior parte degli intervistati è a conoscenza delle direttive sulla formazione continua ed obbligatoria** (84,69% si -13,27% no), il 60,20% ha già visionato il proprio libretto formativo ed è in regola con i crediti formativi minimi annuali (il 63% degli intervistati dice di essere in regola contro il 9% che non lo è ed il 25% che non lo sa).




I DATI DERIVANO DALL'ELABORAZIONE DEI 98 QUESTIONARI RACCOLTI. AUSPICHIAMO UNA MAGGIORE COLLABORAZIONE. CHI NON L'AVESSE FATTO PUÒ COMPILARE IL QUESTIONARIO ONLINE DAL SITO DEL COLLEGIO (SISTEMA DI QUALITÀ E CERTIFICAZIONE-QUESTIONARIO SODDISFAZIONE ISCRITTI-QUESTIONARIO ONLINE)



Sarebbe gradito dagli iscritti anche l'istituzione di un nuovo servizio di consulenza fiscale (68,37% lo gradirebbe contro un 29,59% che non lo farebbe).


- ✓ La realtà degli studi tecnici emersa dalle risposte* del questionario è la seguente; gli studi non hanno dipendenti (al massimo 1 o 2), non hanno praticanti (al massimo 1 o 2). La quasi totalità dei professionisti intervistati (95%) **si è dotato di PEC anche se lo usa poco** (il 62,24% poco, il 22,45% per niente contro un 7,14% che lo usa molto e 4,08% moltissimo).



RAFFRONTO DATI PERIODO 2006-2011


Facendo un raffronto tra i dati raccolti negli ultimi 6 anni (periodo 2006-2011) con la somministrazione dei questionari di soddisfazione degli iscritti, tenendo presente che solo alcune domande contenute nei questionari di soddisfazione sono state riproposte uguali anno per anno, emerge quanto segue:

L'iscritto medio ha un'età anagrafica compresa nella fascia dei 30-39 anni



- ✓ Le risposte sui corsi di formazione hanno portato i seguenti risultati: il **90% degli intervistati hanno partecipato ad un corso di formazione** organizzato dal nostro collegio, la maggior parte è molto/moltissimo soddisfatto sia per i docenti (62,24% li apprezza molto contro un 21,43% per niente) che nell'organizzazione in generale (molto sodd.56%, moltissimo 5%, poco 19% per niente 12%).


Ha un anzianità di iscrizione all'albo di 11-20 anni



e svolge prevalentemente la professione nelle zone di Mirano/Riviera del Brenta



Soffermandosi sull'utilizzo dei servizi di consulenza offerti dal nostro Collegio che di anno in anno sono andati ad aumentare, è emerso che il professionista mediamente non utilizza mai i servizi (38%) o al massimo 1 o 2 volte l'anno, mentre scende la percentuale di chi li utilizza più di 5 volte in un anno.



Per quanto riguarda i corsi di formazione, interessante è vedere come nel corso degli anni aumenti la percentuale di chi frequenta i corsi di formazione (arrivando alla quasi totalità nel 2011 - 90%) e si abbassi notevolmente la percentuale di chi non li frequenta, passando da un 34% nel 2006 a un 8% nel 2011.



Facendo una panoramica sui giudizi che i corsisti hanno espresso negli anni riguardo all'organizzazione dei corsi in generale, si evince che la percentuale del **MOLTO SODDISFATTO è in media alta (60%)** anche se in **lieve calo negli ultimi anni** (56% nel 2011 contro un 74 del 2007).

“L'INTERCETTAZIONE E LA GESTIONE DEI FONDI EUROPEI”

Grazie all'iniziativa intrapresa dalla Cassa Geometri unitamente al Consiglio Nazionale e alla Fondazione Geometri, nei giorni 7 - 8 - 9 giugno 2011 ha avuto luogo, in streaming dal sito della Cassa, il corso di formazione dedicato all' **INTERCETTAZIONE E LA GESTIONE DEI FONDI EUROPEI**.

L'obiettivo del corso è fornire indicazioni metodologiche per accedere ai finanziamenti erogati ogni anno dalla Comunità Europea, offrendo strumenti e conoscenze indispensabili nella presentazione di proposte/progetti e di richieste di fondi.

In particolare il corso tende ad approfondire i seguenti temi riguardanti l'accessibilità del finanziamento:

- individuazione delle caratteristiche imprescindibili di un progetto (innovazione e partnership internazionale);
- focalizzazione delle logiche di finanziamento (i risultati attesi devono essere concreti e misurabili);
- le diverse tipologie di fondi (fondi strutturali, i programmi quadro dell'Unione Europea)

Inoltre il corso fornisce indicazioni finalizzate ad individuare le aree di progetto più "vicine" all'ambito di attività svolta dai geometri; fornisce informazioni riguardanti le regole ed i tempi di valutazione dei progetti e gli indirizzi dei siti internet nei quali vengono pubblicati i bandi.

Data la rilevanza degli argomenti trattati dalla relatrice (dott.ssa Silvia Ciotti) che oltre a fornire attività di consulenza svolge anche il ruolo di valutatore nella Commissione Europea, si consiglia vivamente di usufruire della opportunità di accedere **ON LINE al corso**:

- accesso al sito della Cassa www.cassageometri.it
- digitare le credenziali (username e password)
- area corsi
- sezione live

Formazione continua: accessibilità e crediti

Un utile riepilogo sulle modalità di attribuzione dei crediti

Con riferimento alle modalità di attribuzione dei crediti formativi professionali, riepiloghiamo quanto stabilito dal CNGeGL nel regolamento del 10/11/09 e specificazioni successive (delibera n. 4 del CNGeGL del 27/07/10 – circolare prot. 10785 CNGeGL del 03/11/10):

CORSI E SEMINARI ORGANIZZATI DAL COLLEGIO

Si specifica che l'iscritto può frequentare corsi e/o seminari di aggiornamento professionale presso qualsiasi Collegio circondariale d'Italia acquisendo il diritto al riconoscimento dei crediti previsti dall'evento (con attestazione di firma in entrata ed in uscita nell'apposito registro). La gestione dei crediti sarà a carico del Collegio organizzatore.

CORSI: normalmente si prevede il riconoscimento di 1 CFP ogni 2 ore di corso.

SEMINARI: la durata massima dei seminari è di un giorno; con l'attribuzione di un numero di CFP da 1 a 4.

CORSI E SEMINARI ORGANIZZATI DA ENTI DIVERSI

L'iscritto può presentare al Collegio certificazioni di frequenza di corsi o altri eventi senza che il Collegio abbia patrocinato l'evento; in questo caso sarà il Presidente del Collegio a stabilire la validità dell'evento a fini formativi:

- **CORSI:** saranno attribuiti CFP pari ad $\frac{1}{4}$ del numero delle ore frequentate;
- **SEMINARI:** potrà essere riconosciuto 1 CFP per seminario.

ASSEGNAZIONE CREDITI RELATIVI AD "ALTRE ATTIVITA'"

Per "Altre attività" si intendono quegli eventi formativi di cui all'art. 7 del regolamento per la formazione; per ciascuno di essi il CNGeGL ha previsto l'attribuzione dei seguenti crediti:

- **RELAZIONI TENUTE IN AMBITO DI CONVEGNI E SEMINARI:** 4 CFP
- **PUBBLICAZIONI TECNICHE SU GIORNALI E RIVISTE:** 2 CFP
- **PUBBLICAZIONI SU LIBRI E ALTRE PUBBLICAZIONI:** 10 CFP
- **DOCENZE TENUTE IN CORSI E MASTER:** 2 CFP a forfait per ogni docenza, materia e per anno
- **DOCENZE PRESSO ISTITUTI TECNICI ED UNIVERSITARI:** 2 CFP a forfait per ogni docenza, materia e per anno
- **SUPERAMENTO DI ESAMI TECNICI IN CORSI UNIVERSITARI:** 5 CFP

I CREDITI FORMATIVI MATURATI FINO AL 2009 concorrono al raggiungimento del livello minimo complessivo (art. 11, comma 1-tabella-colonna C) fermo restando l'obbligo di conseguire i crediti minimi annuali.

IL PRIMO QUINQUENNIO per il computo dei crediti è quello dal 2010 al 2014.

Si accede al libretto formativo professionale dal sito della FONDAZIONE GEOMETRI www.fondazionegeometri.it/home.asp - accesso alla sezione **FORMAZIONE** - accesso all'area riservata (in alto a destra) **GESTIONE DEI CREDITI FORMATIVI** - inserimento **Nome Utente e Password** (al primo accesso corrispondono entrambe al cod. fiscale in caratteri maiuscoli)

N.B. in caso di smarrimento della password (che viene modificata dopo il primo accesso) si prega di contattare la Segreteria del Collegio per i RESET.

TABELLA DEI CREDITI MINIMI QUINQUENNALI

A	B	C	A	B	C
1	0	160	21	10	50
2	15		22	10	
3	15		23	10	
4	15		24	10	
5	15		25	10	
6	10	120	26	10	50
7	10		27	10	
8	10		28	10	
9	10		29	10	
10	10		30	10	
11	10	100	31	10	50
12	10		32	10	
13	10		33	10	
14	10		34	10	
15	10		35	10	
16	10	80			
17	10				
18	10				
19	10				
20	10				

A = anni di iscrizione all'Albo Professionale
B = CFP da conseguire nell'anno
C = CFP da conseguire nel quinquennio

Notizie dal CNG: competenze e lavoro

COMPETENZE PROFESSIONALI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA IN ZONA SISMICA.

La sentenza del TAR Sicilia n.1022/2011 riguarda le competenze professionali dei geometri in materia di progettazione architettonica in zona sismica. Tale pronuncia, nel riconoscere la collaborazione professionale tra geometra ed ingegnere e nel premettere che "anche in zona sismica (ai sensi dell'art.17, della L. n. 64/74) possono essere eseguite costruzioni su progetto di ingegneri, architetti, geometri o periti edili iscritti all'albo, nei limiti delle rispettive competenze", puntualizza alcuni importanti aspetti contenutistici. Afferma, infatti, che "Nei limiti del carattere "modesto" dell'edificio civile, la progettazione può essere eseguita quindi in zona sismica anche da un geometra. Si può aggiungere poi che tale competenza del professionista permane anche – ai sensi dell'art.2 della L. 1086/1971 (Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica), ora ribadito anche dall'art.64 co. 2, del T.U. Edilizia approvato con D.P.R. 380/2001 – nelle ipotesi in cui il progetto (di edificio modesto) preveda l'impiego di cemento armato." Con riferimento al recente orientamento della giurisprudenza civile (Cass. n.17028/06 e n.19292/09), inoltre, la medesima pronuncia precisa anche che "si tratta, tuttavia, di una ricostruzione del dato normativo non condivisibile in quanto non tiene conto del fatto che anche le norme relative alle costruzioni in cemento armato, così come quelle dettate per le zone sismiche, fanno espresso richiamo per relationem alle competenze stabilite dall'ordinamento professionale dei geometri".



LOTTIZZAZIONE ABUSIVA – SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N.6874/2010

La decisione del Consiglio di Stato n.6874/2010, ha chiarito che il mero frazionamento e la successiva vendita di lotti di terreno collocati in zona agricola non determinano la fattispecie della lottizzazione abusiva, laddove non si rinvenga con evidenza l'intento edificatorio.

PUBBLICATO IN GAZZETTA IL MODELLO PER IL RILEVAMENTO POST-SISMICO.

Sulla Gazzetta Ufficiale n.113 del 17/05/2011 – Supplemento ordinario n.123 (www.gazzettaufficiale.it), è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011 "Approvazione del modello per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica e del relativo manuale di compilazione".

AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO D.LGS 81/2008

In riferimento ai contenuti del D.Lgs 81/2008 relativamente all'aggiornamento professionale obbligatorio in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro – cantieri temporanei e mobili si ricorda:

- Il corso costituisce l'obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell'arco del quinquennio.
- L'aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni e seminari con un numero massimo di 100 partecipanti.
- Coloro che hanno conseguito l'attestato prima dell'entrata in vigore del decreto n.106/2009 (3 agosto 2009), l'obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

Teo Teodolite e l'euro batterio eschericchia coli del cetriolo



*le follie di un eroe oscuro
con un gran senso dell'umorismo*

di Giovambattista Smania

In Municipio era stata aperta un'inchiesta politico / amministrativa / scientifica / penale per individuare chi aveva mandato in regalo al Sindaco e ai componenti della Giunta alcune cassette di cetrioli da 20 chilogrammi ciascuna.

Prontamente la Protezione Civile, al suono della banda comunale, aveva circondato il Palazzo di Città con un cordone sanitario costituito da nastro segnalatore tricolore per ricordare il 150° anniversario dell'Unità d'Italia sul quale era scritto : accesso interdetto alle cucurbitacee.

Subito dopo erano intervenuti gli specialisti comunali calligrafi per individuare dalla lettera che accompagnava la verdura sospetta, l'esecutore del vile attentato; la missiva riportava nella carta intestata la sigla A.I.A.E. - Associazione Italiana Abusi Edilizi - con sede in via del Condono n° 1.

Terrorizzati per un eventuale contagio, gli impiegati municipali si erano messi in cassa malattia facendosi vaccinare contro il malefico batterio eschericchia coli, chiedendo all'Amministrazione Comunale un'indennità di cetriolo sullo stipendio mensile.

Le cassette con la verdura sospetta erano state momentaneamente accatastate nella sala d'attesa dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Il pubblico che frequentava l'Ufficio Urbanistica con esasperanti e interminabili attese aveva un po' alla volta fatti fuori tutti i cetrioli perché una nota mano malefica vi aveva messo un cartellino scritto in gotico antico : "campioni gratuiti a Km zero a disposizioni del pubblico".

Riscontrata la sparizione dei cetrioli senza alcuna conseguenza per la salute dei cittadini, l'Assessore al patrimonio aveva aperto subito una inchiesta con denuncia contro ignoti per sottrazione di bene pubblico demaniale e danno erariale cetriolitico.

Da notare che il Tecnico Comunale, ritenendo che la verdura provenisse dagli orti sociali inaugurati pochi mesi addietro, aveva portato a casa alcune casse del famigerato Cucumis Sativus degustandole con avidità urbanistica.

Tanto da dedicarsi anima e corpo ad una sana dieta vegetariana; all'ora del pasto la moglie lo invitava così : vieni a tavola che la cena si appassisce !

Venuto a conoscenza del Batterio Killer, il Tecnico Comunale terrorizzato di dover dar conto al Padreterno delle sue diaboliche interpretazioni urbanistiche, si era fatto ricoverare d'urgenza nella nuova tensostruttura sanitaria comunale appena inaugurata dove l'assessore alla sanità Dott.ssa Pillola Sepolcretti, dimostrando una coerenza operativa notevole, aveva perfino cambiato saggiamente il nome

della "sala parto" in "sala arrivo".

Con una lavanda di irrigazione e lavaggio intestinale eseguita in collaborazione dell'idrojet dell'espurgo pozzi neri, l'illustre funzionario era stato rimesso a nuovo a norma CE e pronto per l'uso urbanistico.

Per l'occasione aveva fatto esporre sulla porta dell'Ufficio Tecnico Comunale un cartello con la seguente significativa frase : URBANISTIC ROOM - PER NOI OFFRIRVI IL MASSIMO E' IL MINIMO".

Anche Teodolite era andato a fargli i complimenti per lo scampato pericolo e, fatti gli opportuni scongiuri, si era azzardato a chiedere notizie di una pratica edilizia per la costruzione di un accesso carraio le cui ultime tracce erano state segnalate a Pizzo Calabro.

L'illustre funzionario con il poco fiato che gli era rimasto e con le occhiaie che lo facevano assomigliare a un Panda aveva fatto osservare a Teodolite che la colpa era delle poste e che lui non poteva correre appresso a tutte le pratiche stante anche il momento poco felice e il fiatone che si ritrovava.

Allora Teodolite vista l'ora di pranzo, lo aveva convinto ad andare al bar offrendogli uno zabaione alla grappa con sei uova rigorosamente biologiche sbattute alla turbina.

L'illustre Responsabile del Settore Urbanistico mentre si rigenerava con lo zabaione confidava a Teodolite che nelle fasi critiche della crisi cetriolitica aveva anche pensato di fare un bio-testamento.

A tal proposito Teodolite aveva dovuto sudare sette camicie per fargli capire che il bio-testamento... non era un testamento senza pesticidi.



Nuove Commissioni per il Collegio

Costituiti, dopo l'elezione del nuovo Consiglio, i gruppi di lavoro sugli ambiti sensibili per la professione

PROTEZIONE CIVILE

MIORIN ANTONIO FRANCESCO (*Presidente*)

BELLINI EMANUELA

BORTOLATO ENRICO

CASTORI ADRIANO

CAZZARO MICHELE

DE MARTIN MASSIMILIANO

FAVARO OTELLO

GASPARINI GIANNI

GRANZIERA STEFANO

LEONARDI ERMANNO

MASTRANTONI MASSIMO

PASQUON FLAVIO

BERTOLO GIAN LUIGI

BOLZONELLA MARIKA

CALANDRA MAURO

DALLE VEDOVE PAOLO

FERRAZZO MAURO

MANFRIN MARIA EMANUELA

PESCARA ANNA MARIA

REGAZZO PAOLO

ROSSI RODOLFO

RUBIN VITTORE

ZULIAN FRANCO

ISTRUZIONE

E FORMAZIONE

RIZZO GIOVANNI (*Presidente*)

BRAZZOLOTTO DANIELA

BASSO ENRICO

BASSO GIANNI

CARRARO MARTA

DA RE SILVIO

GREGGIO GIOVANNI

MAGLIONE DI MELASSO ANDREA

MASTRANTONI MASSIMO

PELLIZZON MARIKA

RIZZONATO ILENIA

TOPOGRAFIA

AMBIENTE E TERRITORIO

ISCARO PAOLO (*Presidente*)

CALCINOTTO WALTER

CAPELLARI FRANCESCO

DALLE VEDOVE PAOLO

GALLO RONNY

NIERO MASSIMO

RANZATO CLAUDIA

SERAFINI GILBERTO

TREVISAN ALESSANDRO

VECCHIATO LUCA

STAMPA E COMUNICAZIONE

BRAZZOLOTTO DANIELA (*Presidente*)

BULLO MARIO

LOVATO SANDRO

MELATO FRANCESCO

ORLANDINI CAROLINA

SCARDINO ALBERTO

SMANIA GIOV. BATTISTA

TRABUIO BARBARA

TROLESE GLORIA

MARCHETTO GIAMBATTISTA

PARCELLE

CAZZARO MICHELE (*Presidente*)

VELLUDO AMEDEO (*Coordinatore*)

ALBIERO RENZO

BARBIERI STEFANO

BERTOLO GIAN LUIGI

CALANDRA MAURO

CHIEREGATO DOMENICO

FERRAZZO MAURO

INVASO CRISTIANO

PESCE FRANCESCO

STOPPA GELINDO

TRAVAIN DANIELE

SICUREZZA

TALON ALESSANDRO (*Presidente*)

BALZANI PIERGIORGIO

BARBIERI ALESSANDRO

BONIFATI RICCARDO

BOSCOLO ENZO "MEO"

BUSATO ANDREA

DE ROSSI FABIO

FERRAZZO ALESSANDRO

MULONIA ROBERTO

NACCARI GIANLUCA

SARTORELLO LUIGI

SOTTANA MAURO

VENCO ROBERTO

URBANISTICA

ALBIERO RENZO (*Presidente*)

ALESINI ALESSANDRO

BERGO CLAUDIO

COLETTA ALESSANDRO

DE SORDI GABRIELE

GALESSO DANIELE

LAZZARO GIUSEPPE

MARCAGGI DAVIDE

PIERANTONI CLAUDIO

RADAELLI WALTER

SEGATO GIANLUCA

VOLPE GIAN LUCA

ESTIMO E CONCILIAZIONE

CREPALDI MAURIZIO (*Presidente*)

BERTOLDO CARLO ALBERTO

CECCHINATO MICHELE

CODATO RENATO

COLLA VINCENZO

FRANCO MARIA LUISA

MASTRANTONI ROSARIA

MERLO MARGHERITA

PATERNOSTRO DENSI

SAMBO ANDREA

DISCIPLINA

LOTTO PIETRO (*Presidente*)

BARBATO GIANNI

FIORETTI GIUSEPPE

Variazioni Albo Geometri e Registro Praticanti

REGISTRO TIROCINANTI

Seduta del Consiglio Direttivo del 13 aprile 2011

NUOVE ISCRIZIONI

Geom. Ferrero Patrick	via del Carabiniere n. 7	30016 JESOLO (VE)
Geom. Kcira Marcelino	via Berlinguer n. 13	30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE)

CANCELLAZIONI

Geom. Teso Monica	cancellazione d'ufficio	
-------------------	-------------------------	--

Seduta del Consiglio Direttivo del 5 maggio 2011

CANCELLAZIONI

Geom. Cassandro Enrico	cancellazione d'ufficio	
Geom. Grossi Valentina	cancellazione d'ufficio	
Geom. Lunanova Marco	cancellazione d'ufficio	
Geom. Verreschi Sebastiano	cancellazione d'ufficio	

Seduta del Consiglio Direttivo del 22 giugno 2011

NUOVE ISCRIZIONI

Geom. Balsamo Martina	via Marin Sanudo n. 14	30126 VENEZIA-LIDO (VE)
Geom. Bortolan Marco	via Monsignor Longhin n. 6	30030 OLMO DI MARTELLAGO (VE)
Geom. Di Luca Mattia	via Cappelletta Centro n. 3/B	30033 NOALE (VE)

ISCRIZIONI PER TRASFERIMENTO

Geom. Marchetti Chiara	via Patrizio n. 3/A	35020 SAONARA (PD)
Geom. Paesan Gabriele	via Porto Superiore n. 18	35020 BRUGINE (PD)

CANCELLAZIONI

Geom. Montagner Luca	Trasferimento al Collegio Geometri di Pordenone	
----------------------	---	--

ALBO

Seduta del Consiglio Direttivo del 13 aprile 2011

NUOVE ISCRIZIONI

Geom. Pasotti Alberto	via S.S. Romea n. 309	30015 CHIOGGIA (VE)
-----------------------	-----------------------	---------------------

ISCRIZIONI PER TRASFERIMENTO

Geom. Fontana Riccardo	via Lusore n. 8	30034 MIRA-ORIANO (VE)
------------------------	-----------------	------------------------

REISCRIZIONI

Geom. Paolo Pacchiega	via G. Marconi n. 52	30014 CAVARZERE (VE)
-----------------------	----------------------	----------------------

SOSPENSIONI

Geom. Andrea Bertoncello	violazione Codice Deontologico	con decorrenza 30/03/2011
--------------------------	--------------------------------	---------------------------

Seduta del Consiglio Direttivo del 5 maggio 2011

NUOVE ISCRIZIONI

Geom. Moressa Omar	via Marzabotto n. 53	30010 CAMPAGANA LUPIA (VE)
--------------------	----------------------	----------------------------

ISCRIZIONI PER TRASFERIMENTO

Geom. Di Battista Rosalba	via Contea n. 21	30037 SCORZE' (VE)
---------------------------	------------------	--------------------

CANCELLAZIONI

Longo Moreno	deceduto	in data 08/04/2011
--------------	----------	--------------------

Seduta del Consiglio Direttivo del 26 maggio 2011

NUOVE ISCRIZIONI

Geom. Cadamuro Leonardo	via Jesolo n. 15/2	30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE)
Geom. Tonin Jacopo	via San Marco n. 12	30010 CAMPAGNA LUPIA (VE)

CANCELLAZIONI

Geom. Manente Roberto	dimissioni volontarie	con decorrenza 23/05/2011
Geom. Merloni Umberto	dimissioni volontarie	con decorrenza 16/05/2011
Geom. Trevisan Alberto	dimissioni volontarie	con decorrenza 10/05/2011

ISCRIZIONI ELENCHI SPECIALI L.818/84

Geom. Zottino Cristiano	via Cesare Battisti n. 39	30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE)
-------------------------	---------------------------	-------------------------------

Seduta del Consiglio Direttivo del 22 giugno 2011

CANCELLAZIONI

Geom. Perissinotto Roberto	deceduto	in data 27/05/2011
----------------------------	----------	--------------------



Collegio dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati
della provincia di Venezia



GRANDI PROGETTI PER IL FUTURO? FAI LA SCELTA GIUSTA!

ISCRIVITI ALL'ISTITUTO TECNICO
La scelta di saper fare,
una scelta di carattere!



INFO

Collegio Geometri e Geometri Laureati
della Provincia di Venezia » sede@collegio.geometri.ve.it
Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati
della Provincia di Venezia » mail.segreteria@perindve.it

futuro.exe

Scegli il saper fare. Scegli subito la professione del tuo futuro.

Costruzioni Energia Sostenibilità Ambiente Sicurezza



ISTITUTO TECNICO
"A. RIGHI" - CHIOGGIA



ISTITUTO TECNICO
"8 MARZO" - MIRANO



ISTITUTO TECNICO
"FOSCARI MASSARI" - MESTRE



ISTITUTO TECNICO
"G. PARINI"
MESTRE



ISTITUTO TECNICO
"C. SCARPA"
SAN DONÀ DI PIAVE



ISTITUTO TECNICO
"L. DA VINCI" - PORTOGRUARO



ISTITUTO TECNICO
"LEVI" - MIRANO



ISTITUTO TECNICO
"ENRICO FERMI" - VENEZIA



ISTITUTO TECNICO
"VITO VOLTERRA"
SAN DONÀ DI PIAVE



ISTITUTO TECNICO
"A. PACINOTTI" - MESTRE



ISTITUTO TECNICO
"C. ZUCCANTE" - MESTRE